

Regione Campania - Provincia di Caserta  
**Comune di Castel di Sasso**



**Piano Urbanistico Comunale**  
PIANO STRUTTURALE  
L. R. 16/2004 e ss. mm. ii. e regolamento n° 5/ 2011



SINDACO  
Avv. Antonio D'AVINO

RUP  
geom. Angeloantonio ORTALE

PROGETTISTI  
arch. Luigi SIRICO

COOPROGETTISTI  
arch. Giuseppe BRUNO  
arch. Rizio LAURENZA

STUDI SPECIALISTICI  
dott. agronomo Pasquale CRISPINO  
dott. geologo Antonio SABINO

**Ps 03** Adeguato alle osservazioni accolte - art. 7 del Regolamento 5/11  
**Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale**

**Gennaio 2023**

*Aggiornato in conformità ai pareri espressi dagli enti preposti*

*Indice***PARTE PRIMA -  
DISPOSIZIONI GENERALI****TITOLO I – OGGETTO, FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)**

- Art. 1**            **Oggetto**
- Art. 2**            **Finalità e contenuti del PUC**
- Art. 3**            **Articolazione del PUC in componente strutturale-strategica e componente  
programmatico-operativa**
- Art. 4**            **Coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati**
- Art. 5**            **Integrazione con il processo di Valutazione ambientale strategica**
- Art. 6**            **Coordinamento con il RUEC**
- Art. 7**            **Indici urbanistico-edilizi, categorie di intervento**
- Art. 8**            **Misure di salvaguardia**

**TITOLO II – ELABORATI COSTITUTIVI DEL PUC E LORO AGGIORNAMENTO**

- Art. 9**            **Elaborati costitutivi**
- Art. 10**          **Aggiornamento del quadro conoscitivo**

**PARTE SECONDA -  
ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DELLA COMPONENTE STRUTTURALE-STRATEGICA DEL PUC****TITOLO III - CONTENUTI DELLA COMPONENTE STRUTTURALE-STRATEGICA**

- Art. 11**          **Documenti costitutivi della componente strutturale-strategica**
- Art. 12**          **Tutela e trasformabilità del territorio**
- Art. 13**          **Disciplina strutturale**
- Art. 14**          **Prevenzione dei rischi naturali**
- Art. 15**          **Articolazione in sistemi e sottosistemi territoriali**
- Art. 16**          **Efficacia delle norme della disciplina strutturale del PUC**

**TITOLO IV - VINCOLI STORICO-CULTURALI, PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI DERIVANTI DA ATTI  
NORMATIVI E DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA**

- Art. 17**          **Immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi del D.lgs 42/04 e ss.mm.ii**
- Art. 18**          **Beni tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.**
- Art. 19**          **Beni ed aree soggetti a disposizioni di salvaguardia ai sensi di altri provvedimenti  
legislativi**

**PARTE TERZA  
DISCIPLINA DEI SISTEMI E SOTTO-SISTEMI TERRITORIALI E DELLE RELATIVE COMPONENTI****TITOLO V – EQUIVALENZA DEGLI AMBITI DEL PIANO STRUTTURALE CON LE ZONE OMOGENEE DI  
CUI AL D.I. 1444/1968**

- Art. 20**          **Equivalenza degli ambiti del piano strutturale con le zone omogenee di cui al D.I.  
1444/1968**

**TITOLO VI - SISTEMA NATURALISTICO E AMBIENTALE E DELLO SPAZIO RURALE APERTO**

- Art. 21**          **Articolazione del sistema naturalistico e ambientale e dello spazio rurale aperto**
- Art. 22**          **Spazi naturali e semi-naturali**
- Art. 23**          **Zona di salvaguardia del contesto paesaggistico-ambientale dei centri e dei nuclei  
abitati**
- Art. 24**          **Corsi d'acqua e relative fasce di tutela**
- Art. 25**          **Salvaguardia e valorizzazione degli spazi rurali aperti e delle relative matrici  
ambientali e paesaggistiche**
- Art. 26**          **Ambiti agricoli pedecollinari e di pianura**

**Art. 27 Ambito di valorizzazione dell'area fluviale****TITOLO VI - SISTEMA INSEDIATIVO**

- Art. 28 Tutela e valorizzazione compatibile delle componenti storico-culturali**
- Art. 29 Insediamenti di impianto storico**
- Art. 30 Edilizia rurale di interesse storico-testimoniale**
- Art. 31 Riqualificazione, consolidamento ed integrazione delle aree insediative di recente formazione**
- Art. 32 Ambiti urbani con tessuti parzialmente compiuti da consolidare**
- Art. 33 Ambiti urbani da consolidare e riqualificare e contesti di riaménagement e potenziale integrazione**
- Art. 34 Ambito di potenziale integrazione o nuovo insediamento di servizi alla collettività ed al turismo**
- Art. 35 Ambito di potenziale insediamento di servizi alla collettività (parcheggi pubblici e area Camper)**
- Art. 36 Potenziale contesto per parco urbano**
- Art. 37 Potenziale contesto per integrazioni di attrezzature sportive comunali**
- Art. 38 Sistema delle attrezzature pubbliche**
- Art. 39 Attrezzature pubbliche edificate di rango locale**
- Art. 40 Attrezzature pubbliche a verde e per lo sport di rango locale**
- Art. 41 Parcheggi pubblici**
- Art. 42 Attrezzature e servizi privati**

**TITOLO VII - SISTEMA DELLA MOBILITÀ, DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA PRODUZIONE**

- Art. 43 Sistema della mobilità**
- Art. 44 Viabilità carrabile di progetto**
- Art. 45 Percorsi pedonali di progetto**
- Art. 46 Consolidamento, riqualificazione e integrazione del sistema della produzione**
- Art. 47 Aree PIP in corso di realizzazione e di completamento**
- Art. 48 Sedi di attività artigianali e di servizi esistenti**
- Art. 49 Aree di attività estrattiva**
- Art. 50 Impianti di distribuzione carburanti**
- Art. 51 Sistema delle infrastrutture**

**PARTE QUARTA****DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE****TITOLO VIII – DIRETTIVE PER LA REDAZIONE DEI PIANI OPERATIVI**

- Art. 52 Criteri di dimensionamento degli interventi edificatori**
- Art. 53 Standard urbanistici**
- Art. 54 Ambiti di intervento mediante PUA**
- Art. 55 Disciplina della perequazione**
- Art. 56 Comparti edificatori**

**ALLEGATO 1****INDICI URBANISTICO-EDILIZI, CATEGORIE DI INTERVENTO E PARAMETRI AMBIENTALI****CAPO 1**

- Art. 1 Definizioni urbanistiche ed edilizie ( all. B delibera di GR n. 287 del 23.05.2017)**

**CAPO 2**

- Art. 1 Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e attività edilizia (all. C delibera di GR 287 del 23.05.2017)**

## **PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI**

### **TITOLO I – OGGETTO, FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)**

#### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il Piano urbanistico comunale, ai sensi della L.R. 16/2004 e del relativo Regolamento di attuazione n. 5/2011, è lo strumento urbanistico generale con cui il Comune disciplina la tutela del territorio e ne regola gli usi e le trasformazioni in coerenza con gli strumenti sovraordinati di pianificazione generale e specialistica.
2. Nella gestione del processo di pianificazione comunale la formazione del PUC è integrata dalla predisposizione del Regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC) e della Valutazione ambientale strategica (VAS).

#### **Art. 2 - Finalità e contenuti del PUC**

1. Il PUC definisce gli obiettivi, le strategie e la disciplina volti a salvaguardare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale del territorio e in coerenza con esse, a delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e di trasformazione urbanistica e funzionale.
2. Sono contenuti del PUC, in particolare:
  - l'individuazione e la valutazione della consistenza, delle caratteristiche e della vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche;
  - la definizione delle misure di tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale;
  - l'individuazione delle aree non suscettibili di trasformazione e di quelle la cui trasformazione è sottoposta a limiti e condizioni;
  - l'individuazione e la valutazione dei caratteri fisici e funzionali degli insediamenti e delle relative esigenze di riqualificazione;
  - l'articolazione del territorio comunale in ambiti unitari e l'indicazione, per ciascuno degli ambiti potenzialmente trasformabili, delle trasformazioni fisiche e/o funzionali ammissibili;
  - la definizione di parametri quantitativi e criteri qualitativi e dei limiti e delle condizioni di sostenibilità per gli interventi di trasformazione ammissibili;
  - la disciplina del sistema della mobilità e/o le relative integrazioni;
  - la definizione delle trasformazioni che possono essere attuate attraverso interventi diretti, in conformità con la disciplina generale del RUEC, e di quelli sottoposti ai Piani Urbanistici Attuativi (PUA).

#### **Art. 3 - Articolazione del PUC in componente strutturale-strategica e componente programmatico-operativa**

1. Ai sensi della L.R. n.16/2004 e del relativo Regolamento di attuazione n. 5/2011, il PUC si articola nella componente strutturale-strategica ("piano strutturale") con validità a tempo indeterminato e nella componente programmatico-operativa ("piano operativo") con validità a termine.
2. Il "piano strutturale" delinea le scelte strategiche per il governo del territorio nel medio e lungo periodo e definisce i contenuti validi a tempo indeterminato del PUC relativi alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e storico-culturali, alla prevenzione dei rischi naturali, alla riqualificazione e trasformabilità del territorio comunale, in coerenza con gli esiti della Valutazione ambientale strategica
3. La componente programmatico-operativa stima i fabbisogni insediativi per il successivo decennio e definisce, in coerenza con le strategie ed i contenuti della componente strutturale, gli interventi da realizzare in un arco temporale di breve termine, corrispondente ad un quinquennio.

#### **Art. 4 - Coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati**

Il PUC recepisce gli indirizzi e le norme dettate dagli strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati e, in particolare, del PTR, del PTCP e del PSAI, eventualmente dettando, in conformità con essi, norme di dettaglio e specificazione. In particolare, nelle aree ricadenti nelle zone interessate dai vincoli del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno è obbligatorio il rispetto delle specifiche norme, che prevalgono – in caso di difformità – su quelle degli articoli seguenti.

#### **Art. 5 - Integrazione con il processo di Valutazione ambientale strategica**

La formazione, la gestione e l'attuazione del PUC sono in ogni fase integrate dalla Valutazione ambientale strategica ai fini della valutazione delle opzioni prefigurate dal PUC e della determinazione delle condizioni che ne garantiscano la sostenibilità ambientale.

**Art. 6 - Coordinamento con il RUEC**

Le disposizioni del PUC sono vincolanti per il Regolamento urbanistico edilizio comunale. I contenuti del RUEC sono coordinati con le Norme tecniche di attuazione del PUC e ne integrano le disposizioni attinenti alla regolamentazione degli interventi di tutela, di qualificazione e di trasformazione del territorio.

**Art. 7 - Indici urbanistico-edilizi, categorie di intervento**

1. La definizione degli indici urbanistico-edilizi e delle categorie di intervento, in applicazione delle leggi nazionali e regionali vigenti sono riportate nell'ALLEGATO 1 alle presenti Norme.

**Art. 8 - Misure di salvaguardia**

Ai sensi dell'articolo 10 della LR n. 16/2004, dall'adozione del PUC e fino alla sua entrata in vigore, comunque per un periodo non superiore a un anno, si applicano le seguenti misure di salvaguardia:

- è sospesa ogni determinazione per la realizzazione di interventi in contrasto con la disciplina del PUC adottato;
- è sospesa l'approvazione di piani urbanistici attuativi non compatibili con il PUC adottato.

**TITOLO II – ELABORATI COSTITUTIVI DEL PUC E LORO AGGIORNAMENTO****Art. 9 - Elaborati costitutivi**

IL PUC è costituito dai seguenti elaborati:

all. urb. 01 - RELAZIONE GENERALE (*maggio 2016*)

Quadro conoscitivo:

- |           |  |
|-----------|--|
| tav. A01  | - Inquadramento territoriale in scala 1/ 50.000 - ( <i>preliminare luglio 2013</i> )                                     |
| tav. A02  | - Inquadramento territoriale in scala 1/ 10.000 - ( <i>preliminare luglio 2013</i> )                                     |
| tav. A03  | - Stratificazione storica insediativa del territorio comunale in scala 1/ 10.000 - ( <i>preliminare luglio 2013</i> )    |
| tav. A04  | - Caratteristiche e condizioni del patrimonio edilizio in scala 1/ 25.000 e 1/2.000 - ( <i>preliminare luglio 2013</i> ) |
| tav. A 05 | - Aree di proprietà comunale in scala 1/ 10.000 - ( <i>preliminare luglio 2013</i> )                                     |
| tav. A06  | - Tutela storico paesaggistica ambientale in scala 1/ 10.000 - ( <i>aggiornamento Aprile 2019</i> )                      |
| tav. A07  | - Aree e fasce di rispetto rete infrastrutturali in scala 1/ 10.000 - ( <i>aggiornamento giugno 2016</i> )               |
| tav. A08  | - Viabilità e strade ferrate in scala 1/ 10.000 - ( <i>preliminare luglio 2013</i> )                                     |
| tav. A09  | - Attrezzature, servizi pubblici e attività produttive in scala 1/ 2.000 - ( <i>aggiornamento giugno 2016</i> )          |
| tav. A10  | - Ricognizione PRG vigente in scala 1/ 2.000 - ( <i>preliminare luglio 2013</i> )  |
| tav. A11  | - Sintesi critica in scala 1/ 10.000 - ( <i>preliminare luglio 2013</i> )  |

Progetto di piano**Piano strutturale:**

- |        |   |
|--------|---|
| Ps 1   | - TUTELE E TRASFORMABILITA' in scala 1:10.000 - ( <i>aggiornamento aprile 2019</i> )  |
| Ps 2   | - DISCIPLINA STRUTTURALE e compatibilità geologica in scala 1:10.000 - ( <i>aggiornamento aprile 2019</i> )   |
| Ps 2.1 | - DISCIPLINA STRUTTURALE e compatibilità geologica in scala 1:5.000 - ( <i>aggiornamento aprile 2019</i> )  |
| Ps 2.2 | - DISCIPLINA STRUTTURALE e compatibilità geologica in scala 1:5.000 - ( <i>aggiornamento aprile 2019</i> )  |
| Ps 2.3 | - Allegato alla tavola di disciplina strutturale - Insediamenti di impianto storico (interventi ammessi - Art. 29 NTA - PS) – in scala 1:2.000 ( <i>aggiornamento aprile 2019</i> ) |
| Ps 3   | - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE ( <i>aggiornamento aprile 2019</i> )   |

**Primo Piano Operativo:**

- |      |   |
|------|---|
| Po 1 | - DISCIPLINA DEL PIANO OPERATIVO in scala 1:5.000 ( <i>giugno 2016</i> )                |
| Po 2 | - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO ( <i>aggiornamento aprile 2019</i> ) |
| Po 3 | - ATTO DI PROGRAMMAZIONE ( <i>giugno 2017</i> )   |

**Valutazione ambientale strategica:**

- |  |
|--|
| VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA –RAPPORTO AMBIENTALE ( <i>giugno 2016</i> )  |
| VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - SINTESI NON TECNICA ( <i>giugno 2016</i> ) |

**Elaborati dello studio geologico-tecnico e sismico:**

All\_geo\_01 Carta Geomorfologica  
 All\_geo\_02a Carta delle Acclività parte alta  
 All\_geo\_02b Carta delle Acclività parte bassa  
 All\_geo\_03 Carta della Stabilità  
 All\_geo\_03a Carta della Stabilità con sovrapposizione PSAI-RF e PSDA  
 All\_geo\_04 Carta Geolitologica  
 All\_geo\_05 Carta Idrogeologica  
 All\_geo\_06a Carta delle Indagini (*aggiornamento aprile 2019*)  
 All\_geo\_06b Carta delle Indagini geognostiche realizzate per il P.U.C.  
 All\_geo\_06c Carta delle Indagini geofisiche realizzate per il P.U.C.  
 All\_geo\_07a Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica con FA ed FV  
 All\_geo\_08 Carta della Pericolosità del territorio comunale  
 All\_geo\_09a Relazione Geologica aggiornata alle NTC2018 integrata con misure H.V.S.R. e applicazione abachi di riferimento, (*aggiornamento aprile 2019*)  
 Certificati di laboratorio geotecnico  
 Certificati perforazioni di sondaggio  
 Relazione Geofisica aggiornata NTC2018  
 Relazione Geofisica misure H.V.S.R.  
 Cartella indagini esistenti.

**Elaborati dello studio agronomico:**

all. agro 01 - carta uso del suolo in scala 1/ 10.000 - (*preliminare luglio 2013*)  
 all. agro 02 - relazione uso del suolo - (*preliminare luglio 2013*)

**Elaborati piano di zonizzazione acustica**

AZ01 - Relazione (*giugno 2016*)  
 AZ02 - Regolamento di attuazione (*giugno 2016*)  
 AZ03 - Piano di zonizzazione acustica (*aggiornamento aprile 2019*)

**Art. 10 - Aggiornamento del quadro conoscitivo**

1. Il Quadro conoscitivo costituisce parte integrante e sostanziale della componente strutturale strategica. L'Amministrazione comunale provvede all'aggiornamento periodico degli elaborati del Quadro conoscitivo e comunque obbligatoriamente:

- nell'ambito della predisposizione dei "piani operativi" successivi al primo, per la quale, ove necessario, si dovranno produrre anche approfondimenti e/o integrazioni degli elementi di conoscenza pertinenti agli ambiti territoriali interessati dagli interventi;
- per le esigenze connesse al monitoraggio dell'attuazione del PUC ai fini della valutazione di sostenibilità ambientale;
- per il recepimento di piani sovraordinati e di leggi nazionali e regionali che abbiano valenza territoriale;
- per sopraggiunti provvedimenti di vincolo ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii;
- per il recepimento di provvedimenti inerenti all'istituzione di aree protette.

2. L'aggiornamento del quadro conoscitivo non costituisce variante al PUC qualora non comporti modificazioni alla disciplina strutturale o qualora riguardi modifiche conseguenti all'attuazione del piano stesso.

**PARTE SECONDA****ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DELLA COMPONENTE STRUTTURALE-STRATEGICA DEL PUC****TITOLO III - CONTENUTI DELLA COMPONENTE STRUTTURALE-STRATEGICA****Art. 11 - Documenti costitutivi della componente strutturale-strategica**

1. La componente strutturale-strategica ("piano strutturale") del PUC è costituita dagli elaborati del quadro conoscitivo e dagli elaborati cartografici e normativi che esplicitano le disposizioni strutturali del PUC.  
 2. Gli articoli del presente Titolo dettano i contenuti generali delle disposizioni strutturali; gli articoli dei successivi titoli delle presenti Norme riportano le disposizioni specifiche per ciascuna componente afferente

ai sistemi e sottosistemi territoriali, individuata negli elaborati cartografici delle disposizioni strutturali o, eventualmente, del quadro conoscitivo.

### Art. 12 - Tutela e trasformabilità del territorio

1. La componente strutturale-strategica del PUC distingue gli ambiti e le componenti territoriali da sottoporre a disciplina di tutela e salvaguardia – e non trasformabili a fini insediativi per valori ambientali, paesaggistici e storico-culturali o pericolosità idro-geologica e rischio sismico o comunque soggetti a regimi vincolistici – da quelli che, in quanto esenti da tali caratteristiche, si configurano come potenzialmente trasformabili.

2. Nella tav. Ps 1 “Tutele e trasformabilità del territorio” tali ambiti sono differenziati, in coerenza con le disposizioni legislative nazionali e regionali e con quelle dettate dalle norme della pianificazione sovraordinata, in:

- aree non trasformabili;
- aree a trasformabilità condizionata;
- aree non soggette a condizionamenti o vincoli.

I contenuti di tale elaborato sono vincolanti per la disciplina strutturale, per i “piani operativi” e per il RUEC, nonché per i piani comunali di settore.

### Art. 13 - Disciplina strutturale

1. La disciplina strutturale, sulla base del quadro conoscitivo e dei limiti e delle condizioni espresse nella tav. Ps 1 “Tutele e trasformabilità del territorio” ed in coerenza con lo scenario strategico, definisce le scelte di pianificazione fondamentali, con validità a tempo indeterminato, ai fini della salvaguardia dell’integrità e dei valori delle risorse ambientali, culturali e paesaggistiche e della prevenzione dei rischi naturali e delinea le opzioni territoriali di intervento per la riqualificazione del sistema insediativo e la valorizzazione del sistema economico-produttivo.

2. I contenuti della disciplina strutturale sono esplicitati nella tav. Ps 2 “Disciplina strutturale” e nelle presenti Norme, Parte II e Parte III.

3. La disciplina strutturale individua i seguenti elementi per i quali le presenti norme contengono prescrizioni direttamente cogenti:

- a) le aree ed i beni che, per valori, relazioni e ruolo strutturale che svolgono nella configurazione fisica e nella costruzione dell’identità culturale del territorio, vanno sottoposti a disciplina di tutela e valorizzazione;
- b) gli ambiti territoriali che, per i livelli di pericolosità geologica e/o sismica individuati nell’ambito dei PSAI e degli specifici studi condotti alla scala comunale, sono interessati da limitazioni e condizioni alla trasformabilità ed alle utilizzazioni;
- c) le aree diverse dalle precedenti che, in applicazione di leggi e disposizioni normative nazionali e regionali, sono interessate da limitazioni e condizioni alla trasformabilità ed alle utilizzazioni;
- d) i tessuti insediativi recenti consolidati;
- e) le attrezzature pubbliche esistenti.

4. La disciplina strutturale individua le aree trasformabili intese quali porzioni territoriali in cui, nell’ambito dei “piani operativi”, possono essere previsti interventi di nuova urbanizzazione, di integrazione edilizia e funzionale, di ristrutturazione urbanistica, per il perseguimento degli obiettivi di piano.

5. Per ciascuna delle aree trasformabili individuate, la disciplina strutturale definisce quali direttive per i “piani operativi”:

- il perimetro, da intendersi come limite massimo delle trasformazioni insediative;
- la caratterizzazione funzionale prevalente;
- eventuali parametri quantitativi e criteri qualitativi.

### Art. 14 - Prevenzione dei rischi naturali

1. La disciplina strutturale, recependo le prescrizioni del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico delle Autorità di Bacino competente e gli studi idrogeologici e sismici effettuati nell’ambito della predisposizione del PUC, distingue le seguenti classi di aree in rapporto alla suscettività alle trasformazioni (vedi anche all\_geo\_08):

- Aree ad instabilità alta e medio-alta: *inedificabilità assoluta*.
- Area ad instabilità variabile da medio a medio/bassa: *edificabilità condizionata di 1° tipo*.
- Area alluvionale ed area con possibili fenomeni di liquefazione: *edificabilità condizionata di 2° tipo*.

2. In tutti gli ambiti, sui suoli in essi eventualmente inclusi che, la Disciplina strutturale riconosce di inedificabilità assoluta, è vietato qualsiasi intervento di nuova edificazione; sono ammesse esclusivamente sistemazioni scoperte di aree a verde e interventi di cui alle lett. a),b),c),d) dell’art. 3 del DPR 380/01 e ss.mm.ii.. Su quelli che la Disciplina strutturale riconosce di edificabilità condizionata di 1° tipo sono ammessi interventi condizionati agli esiti di studi idrogeologico e geotecnico di dettaglio nel rispetto di quanto previsto nelle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia dell’Autorità di Bacino competente per il

territorio; Su quelli che la Disciplina strutturale riconosce di edificabilità condizionata di 2° tipo, previo studio idrogeologico di dettaglio e geotecnico, sono consentite costruzioni isolate di altezza massima pari a 7 m e volume massimo pari a 1000 mc. Tali interventi devono essere inoltre conformi al PSdA e PGRA e subordinati al parere preventivo dell'Autorità di Bacino competente.

3. *Gli interventi di trasformazione urbanistica in aree poste al confine esterno delle zone perimetrate a vario livello di rischio e di attenzione nel PsAI-Rf della competente A.d.B., stante l'incertezza derivante dalla grande differenza di scala tra la cartografia del Piano Stralcio (1:25000) e quella del P.U.C. (1:5000 e 1:10000), siano subordinati a quanto prescritto dell'art. 25 commi 5 e 6 della norma di detto PsAI-Rf; - (Parere Genio Civile Decreto n° 119 del 02/09/2019)*

4. Gli interventi in aree ricadenti in zone perimetrate a vario livello di rischio nel PSDA siano sottoposti a preventivo parere della A.d.B. competente così come quelle poste al confine esterno di dette zone stante l'incertezza derivante dalla grande differenza di scala tra la cartografia dei Piani Stralcio (1:25000) e quella del P.U.C. (1:5000 e 1:10000) - (Parere Genio Civile Decreto n° 119 del 02/09/2019)

### **Art. 15 - Articolazione in sistemi e sottosistemi territoriali**

La componente strutturale-strategica del PUC, articola il territorio secondo i seguenti sistemi, sottosistemi e componenti:

#### SISTEMA NATURALISTICO E AMBIENTALE E DELLO SPAZIO RURALE APERTO

Sottosistemi e componenti:

##### SOTTOSISTEMA NATURALISTICO E AMBIENTALE

- Spazi naturali e seminaturali;
- Zona di salvaguardia del contesto paesaggistico-ambientale dei centri e nuclei abitati;
- Corsi d'acqua e relative fasce di rispetto (L.R. 14/82);
- Sorgenti non ad uso idropotabile e acquedottistico ;

##### SOTTOSISTEMA DELLO SPAZIO RURALE APERTO

- Ambiti agricoli pedecollinari e di pianura;
- Ambito di valorizzazione dell'area fluviale;

#### SISTEMA INSEDIATIVO

Sottosistemi e componenti:

##### SOTTOSISTEMA STORICO-CULTURALE

- insediamenti di impianto storico;

##### SOTTOSISTEMA INSEDIATIVO RECENTE

- ambiti urbani con tessuti parzialmente compiuti da consolidare;
- ambiti urbani da consolidare e riqualificare e contesti di riaménagement e potenziale integrazione;
- ambito di potenziale integrazione o nuovo insediamento di servizi alla collettività ed al turismo;
- ambito di potenziale insediamento di servizi alla collettività (parcheggi e area Camper);
- potenziale contesto per parco urbano;
- potenziale contesto per integrazioni di attrezzature sportive comunali;
- attrezzature pubbliche edificate di rango locale;
- attrezzature pubbliche a verde e per lo sport di rango locale;
- parcheggi pubblici;
- attrezzature private edificate di rango locale;

#### SISTEMA DELLA MOBILITÀ, DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA PRODUZIONE

##### SOTTOSISTEMA DELLA MOBILITÀ

- strade extraurbane e relative distanze di rispetto;
- viabilità carrabile di progetto;

##### SOTTOSISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE

- reti ed impianti tecnologici e relative aree e fasce di rispetto.

##### SOTTOSISTEMA DELLA PRODUZIONE

- area PIP in corso di realizzazione e/o di completamento;
- sedi di attività produttive e di servizi esistenti;
- aree di attività estrattiva.

### **Art. 16 - Efficacia delle norme della disciplina strutturale del PUC**

1. Le disposizioni della componente strutturale-strategica del PUC si distinguono in indirizzi, direttive e prescrizioni in rapporto al grado di coerenza.

2. Gli indirizzi contengono obiettivi, indicazioni e criteri, espressi in forma discorsiva, volti ad orientare la predisposizione della componente programmatico-operativa ("piani operativi"), dei piani attuativi, del RUEC e dei piani di settore i cui contenuti dovranno essere con essi compatibili.

3. Le direttive sono disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti della componente programmatico-operativa ("piani operativi"), dei piani attuativi, del RUEC e dei piani di settore. Esse possono riguardare elementi quali parametri quantitativi, espressi anche come intervallo tra valori minimi e massimi, categorie di intervento, destinazioni d'uso nonché forme procedurali.

4. Le prescrizioni sono disposizioni, da rispettare obbligatoriamente, che traducono vincoli e tutele di leggi e piani sovraordinati o impongono ulteriori vincoli e condizioni agli interventi. Le prescrizioni della disciplina strutturale sono direttamente cogenti sulle aree interessate.

5. La classificazione nella disciplina strutturale degli ambiti indicati come potenzialmente destinabili ad integrazioni insediative di qualunque tipo (artt. 32, 33, 34 delle presenti norme) non conforma le proprietà fondiario-immobiliari ai fini edificatori o espropriativi.

#### TITOLO IV - VINCOLI STORICO-CULTURALI, PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI DERIVANTI DA ATTI NORMATIVI E DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA – (Tav. A06 "Tutela storico paesaggistica ed ambientale)

##### **Art. 17 - Immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi del D.lgs 42/04 e ss.mm.ii**

1. Nella tav. A06 - Tutela storico paesaggistica ambientale 1/ 10.000 (*aggiornamento maggio 2016*) sono individuati gli immobili per cui è intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art.13 del Dlgs 42/2004, Parte seconda, Titolo I. Gli immobili interessati<sup>1</sup> sono i seguenti:

- A - Palazzo Campagnano (catasto: foglio 9 part 15);
- B - Chiesa di San Biagio (catasto foglio: 2 part 155 e 157).

2. Per gli immobili di cui al comma 1, le categorie di intervento ammissibili, in rapporto alle specifiche caratteristiche e stato di conservazione, sono le seguenti:

- restauro scientifico, come definito nell'Allegato 1 alle presenti Norme;
- restauro e risanamento conservativo, come definito nell'Allegato 1 alle presenti Norme.

3. Per gli immobili di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dettate dal Dlgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

##### **Art. 18 - Beni tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.**

1. Nella *A06 - Tutela storico paesaggistica ambientale* sono individuati i beni di interesse paesaggistico di cui all'art. 142 del Dlgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e precisamente:

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (lettera c);
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (lettera g). Per l'individuazione esatta dei territori coperti da foreste e boschi la Tav. "A06 - Tutela storico paesaggistica ambientale" esplicita il rimando alla Carta uso del Suolo redatta su base catastale dall'Agronomo;
- le zone gravate da usi civici (lettera h).

2. Per le aree di cui al comma 1, i "piani operativi" ed il RUEC rispettano le disposizioni contenute nella Parte II, titolo IV delle presenti norme e quelle dettate dalle disposizioni di legge e dei piani sovraordinati.

##### **Art. 19 - Beni ed aree soggetti a disposizioni di salvaguardia ai sensi di altri provvedimenti legislativi**

1. Nelle tavole del Quadro conoscitivo ed in particolare nelle tavole "*A06 - Tutela storico paesaggistica ambientale*" e tav. "*A07 - Aree e fasce di rispetto rete infrastrutturali*" sono individuati i beni e le aree sottoposti a disposizioni di salvaguardia ai sensi di provvedimenti legislativi nazionali e regionali diversi da quelli di cui agli artt. 17 e 18. Nei commi successivi si riportano i relativi riferimenti legislativi per ciascuna tipologia di bene o area.

2. *Fasce di inedificabilità di fiumi e torrenti* ai sensi della legge regionale n. 14/1982, titolo II, punto 1.7 per una profondità dal limite del demanio pari a 25 mt per i tratti dei fiumi ad una quota superiore a 500 m s.l.m ed a 50 mt per quelli posti a quota inferiore e di 10 mt per i torrenti a scarsa portata. In tali fasce possono essere consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume,

<sup>1</sup> Tra gli immobili tutelati, anche se non riportati nella tavola A06, ricadono anche quelli di cui ai sensi del comma 5 dell'art. 10 del D.lgs 42/2004 e ss. mm. e ii.

degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici, la coltivazione agricola e la sistemazione a verde, nonché gli interventi finalizzati al mantenimento e, ove non più presente, al ripristino della vegetazione ripariale, anche promuovendo, ovunque possibile, gli interventi di recupero della naturalità delle sponde mediante eliminazione degli elementi rigidi di arginatura in calcestruzzo previsti dall'articolo 8 del Regolamento approvato con D.P.G.R. n.574 del 22 luglio 2002, nel rispetto della conservazione dello stato della natura.

3. *Vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923* "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. Il vincolo ha come scopo principale di preservare l'ambiente fisico e quindi impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque. In generale è finalizzato ad assicurare che le trasformazioni operate sulle aree soggette a vincolo non producano dissesti o distruggano gli equilibri raggiunti e consolidati, modificando le pendenze, con l'uso e la non attenta regimazione delle acque meteoriche o di falda. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici ogni movimento di terreno, nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione dell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi sono soggetti ad autorizzazione del *comitato del Corpo Forestale competente* e subordinate alle modalità esecutive prescritte.

4. *Rete ferroviaria e relative fasce di rispetto*. Ai sensi della specifica normativa vigente (D.P.R. n.753 del 11/07/80 art. 49), lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelli di competenza dell'esercente il servizio ferroviario, ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 metri lineari misurati dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia delle ferrovie ordinarie. Sono consentite deroghe alla predetta distanza, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980. La finalità del vincolo è quella di impedire la realizzazione di costruzioni che pregiudicano la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie. Entro detta fascia, in coerenza a quanto stabilito dall'art. 60 del D.P.R. 753/1980, possono realizzarsi strade, percorsi ciclopedonali e parcheggi, specie di interscambio, in prossimità della/e stazione/i.

5. *Rete viaria e relative fasce di rispetto*. Le fasce di rispetto stradali, profonde da 40 a 10 m a seconda del tipo di strada, ulteriormente incrementate in corrispondenza degli incroci, a norma del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, sono le aree la cui utilizzazione è limitata, relativamente alla edificazione, da vincoli di inedificabilità. La fascia di rispetto stradale determina una limitazione dello jus aedificandi: al suo interno non è consentito costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie. Nelle fasce di rispetto non possono consentirsi nuove costruzioni produttive, commerciali, agricole, mentre sono ammessi percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, piantumazioni e sistemazioni a verde, nonché la prosecuzione delle attività agricole. Sugli edifici eventualmente esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo. Sono altresì consentibili esposizioni di automobili o altre merci non deperibili prive di qualunque edificazione, purché le relative insegne, installazioni pubblicitarie e impianti di illuminazione non determinino disturbo alcuno alla sicurezza della circolazione. Nelle fasce di rispetto stradali sono inoltre ammessi:

- distributori di carburanti;
- impianti tecnologici puntuali e di rete (Enel, Telecom, acquedotto, fognatura, ecc)
- interventi sui fabbricati esistenti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 a seconda delle caratteristiche del fabbricato, senza modifica di sedime originario.

Il predetto vincolo è diretto a garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché a mantenere una fascia inedificata utilizzabile per l'esecuzione di lavori, per l'impianto di cantieri e per l'eventuale allargamento della sede stradale

Nelle fasce di rispetto stradali è ammessa anche la realizzazione di impianti per la distribuzione del carburante e l'organizzazione di aree per il lavaggio degli autoveicoli;

6. *Rete del metanodotto e relativa fascia di rispetto* (per l'individuazione del tratto di questa rete si è fatto riferimento al dato cartografico del PTCP ). Le fasce di rispetto prodotte dalla presenza della rete del metanodotto, a norma del D.M. 24/11/1948 e s.m.i. e dal D.M. 17/04/2008, sono le aree la cui utilizzazione è limitata, relativamente alla edificazione, da vincoli di inedificabilità. Lungo il tracciato del metanodotto la fascia di rispetto da osservarsi dipende dalla pressione di esercizio, dal diametro della condotta, dalla natura del terreno di posa ed il tipo di manufatto esistente. Per il metanodotto esistente nel territorio del comune di Castel di Sasso, la fascia di rispetto cautelativa da osservarsi nella edificazione è di 30 mt per lato a partire dall'asse della condotta, misurati ortogonalmente allo stesso. Lo scopo è quello di proteggere le infrastrutture;

7. *Impianti cimiteriali e relative fasce di rispetto.* Ai sensi dell'art. 338 del R.D. 1265/1934 e s.m.i. e del punto 1.7 – Titolo II della L.R. 14/82, è vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 100m dal perimetro dell'impianto cimiteriale, salve le eccezioni e le deroghe di seguito indicate:

- *riduzione della fascia di rispetto per ampliare il cimitero:*
  - è prevista la possibilità di costruire nuovi cimiteri o ampliare i cimiteri esistenti prevedendo, mediante Delibera del Consiglio Comunale e parere dell'ASL competente, una fascia di rispetto ridotta fino a 50 mt dal centro abitato, qualora alternativamente non sia possibile provvedere diversamente ovvero il cimitero da ampliare sia separato da centro abitato da strade, ferrovie, fiumi, ecc.
- *riduzione della fascia di rispetto per realizzare nuove previsioni:*
  - *il Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole dell'ASL*, la riduzione della fascia fino a 50 mt dal centro abitato, per la realizzazione di un'opera pubblica, di parchi e giardini, di parchi pubblici e privati, di attrezzature sportive, di locali tecnici e serre, nonché per l'attuazione di un intervento urbanistico. Contestualmente alla riduzione di detta fascia, il Consiglio Comunale autorizza la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento degli esistenti.
- *Interventi sugli edifici esistenti legittimi all'interno della fascia di rispetto:*
  - per gli edifici collocati all'interno della fascia di rispetto l'art. 338 del R.D. 1265/1934 e s.m.i. sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo degli edifici stessi, tra cui gli ampliamenti nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001

Le finalità perseguite dal vincolo cimiteriale sono rivolte a garantire la futura espansione del cimitero, a garantire il decoro di un luogo di culto nonché ad assicurare una cintura sanitaria attorno ai luoghi per loro natura insalubri.

8. *Rete degli elettrodotti e relativa fascia di rispetto.* Nel territorio di Castel di Sasso, allo stato attuale, non insistono elettrodotti di alta tensione per cui nella carta dei vincoli, per quest'ultimi sono assenti le fasce di rispetto che ai sensi della legislazione regionale, per le reti ad alta tensione (sup > 150 KV) sono profonde al massimo 28 ml dalla proiezione al suolo del cavo più esterno da ogni lato. La normativa nazionale e regionale stabilisce – (viene riportata in questo comma nel caso eventuale dovessero essere realizzati nel territorio comunale reti di elettrodotti con tensione superiore e inferiore a 150 KV) – quanto segue:

- all'interno delle fasce di rispetto/sicurezza, ai fini di prevenzione dall'inquinamento elettromagnetico, non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore.
- per fascia di rispetto si deve intendere lo spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da una induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità come definito dal DPCM 8 luglio 2003.
- per la determinazione delle fasce di rispetto si deve far riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 del DPCM richiamato ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60 che deve essere richiamata dal gestore del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 KV e alla Regione, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 KV. I Gestori provvedono a comunicare per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche da parte delle autorità competenti.

9. *Impianti di telecomunicazione e radiotelevisive.* La legislazione che si occupa di inquinamento elettromagnetico è la Legge Quadro del 22 febbraio 2001 n. 36 e s.m.i. e la Legge Regionale del 24 novembre 2001 n. 14 e s.m.i.. Gli obiettivi prioritari della legislazione nazionale e regionale sono:

- la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di elettromagnetismo;
- la tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- la promozione delle azioni di risanamento volte a ridurre l'inquinamento elettromagnetico.

Le funzioni di controllo e vigilanza sui valori dei campi elettromagnetici sono attribuiti sia alle Province sia ai Comuni, che si avvalgono a loro volta dell' ARPAC. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14/2001 i limiti massimi ammissibili di esposizione sono quelli previsti dall'art. 3 della tabella 1 annessa al Decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 e s.m.i.. Le aree per le quali è prevista una maggiore attenzione sono quelle di particolare intensità abitativa, quelle ospitanti soggetti ritenuti sensibili (bambini, anziani e malati) e quelle che hanno una particolare valenza storico-artistica o paesaggistica ambientale; Il PUC, per tutti gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisive individuati nel territorio di Castel di Sasso, fissa, per un principio di assoluta cautela, una fascia di sicurezza/rispetto pari a 50 mt entro la quale è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti con destinazione residenziale, scolastica e sanitaria. Tale fascia può essere ridotta dal recepimento di disposizioni specifiche dettate dalla legislazione nazionale e regionale. All'interno

delle fasce di rispetto/sicurezza, ai fini di prevenzione dall'inquinamento elettromagnetico, non è consentito alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore.

10. *Impianto di depurazione comunale e relativa fascia di rispetto.* Ogni impianto di depurazione comunale è un sistema tecnologico realizzato per eliminare dai sistemi di scarico fognario comunale sostanze estranee ed inquinanti. Tutti i processi coinvolti nel ciclo depurativo non sono altro che gli stessi che avvengono normalmente in natura, ma massimizzati in velocità e resa all'interno dell'impianto di depurazione. Riferimento normativo per l'impianto di depurazione è la Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento, Allegato 4, "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione". L'ambito di rispetto del depuratore comprende una fascia di 100 mt. Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi. Entro la fascia di rispetto sono ammesse esclusivamente nuove costruzioni funzionali all'impianto di depurazione.

10 bis. Disciplina delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Le aree interne alle sorgenti ed ai pozzi debbono costituire fasce di tutela e di rispetto ai sensi dell'art. 94 del D,Lgs 152/2006. (Parere ASL Caserta del 19/09/2018 n° 2813)

11. I vincoli relativi alle fasce di rispetto vigono anche quando esse non sono graficamente rappresentate negli elaborati del PUC. Per le aree di cui ai commi precedenti, i piani operativi ed il RUEC rispettano le disposizioni contenute nella Parte Seconda, titolo IV delle presenti norme e quelle dettate dalle disposizioni di legge e dei piani sovraordinati.

12. *Aree di interesse archeologico.* Il territorio comunale di Castel di Sasso è interessato da numerose presenze archeologiche.

Per tale territorio, che può essere considerato un vero e proprio ambito di attenzione archeologica, il PUC persegue l'obiettivo di incentivare il ritrovamento, la tutela e la valorizzazione dei beni di interesse storico-archeologico costituiti in questo caso da presenze archeologiche attenzionate (attualmente non vincolate ai sensi della legislazione vigente) ritenute strategiche ai fini della valorizzazione dei beni stessi.

Nelle aree di interesse archeologico, ancorché non tutelate, ogni intervento edilizio e infrastrutturale e ogni lavorazione non superficiale, compresi gli interventi di bonifica e per scoli di acque e canali, devono essere segnalati al comune ed alla competente soprintendenza, a meno di interventi da realizzare in condizioni di emergenza per la incolumità pubblica.

Le aree a cui il PUC ha attribuito un valore archeologico potenziale ipotizzato sulla base di ritrovamenti diffusi, sono state riportate nella Tav. A06 "Tutela storico paesaggistica ambientale.

12 bis. Per effetto della nota MIC/MIC\_SABAP-CE\_UO14/11/08/2021/0013331-P1 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento le NTA sono qui aggiunte le seguenti integrazioni normative legate alla "Carta Archeologica – Tavola 1 – Lettura Evoluzione storica del territorio comunale" ed alla "Relazione di Valutazione preventiva del rischio archeologico"<sup>2</sup>:

- *Nelle fasce di rispetto individuate in corrispondenza della tagliata viaria, dell'itinerario stradale e dell'asse centuriale ancorché urbanizzate e non sottoposte a vincoli di tutela archeologica, ogni intervento edilizio e infrastrutturale, pubblico o privato, e ogni lavorazione non superficiale che comporti scavo e/o movimento terra, compresi gli interventi di bonifica e per scoli di acque e canali, devono essere sottoposti a parere preventivo obbligatorio e vincolante della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, la quale si riserva di prescrivere eventuali indagini puntuali o in estensione, saggi archeologici stratigrafici e/o assistenze scientifiche qualificate in corso d'opera, che saranno a carico della committenza e andranno eseguite con metodologia scientifica da professionisti archeologi, in possesso di Laure e Specializzazione/Dottorato in Archeologia, che abbiano maturato esperienza su cantieri di scavo archeologico, il cui curriculum dovrà essere sottoposto all'attenzione della competente Soprintendenza.*
- *Nei buffers di rispetto individuati in corrispondenza di necropoli e di aree caratterizzate da affioramenti di archeologia, ogni intervento edilizio e infrastrutturale pubblico o privato e ogni*

<sup>2</sup> Ad integrazione della parere n° 34/43/01/195/2019 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento

*lavorazione non superficiale che comporti scavo e/o movimento terra, compresi gli interventi gli interventi di bonifica e per scoli di acque e canali, devono essere sottoposti a parere preventivo obbligatorio e vincolante della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, la quale si riserva di prescrivere eventuali indagini puntuali o in estensione, saggi archeologici stratigrafici e/o assistenze scientifiche qualificate in corso d'opera, che saranno a carico della committenza e andranno eseguite con metodologia scientifica da professionisti archeologi, in possesso di Laure e Specializzazione/Dottorato in Archeologia, che abbiano maturato esperienza su cantieri di scavo archeologico, il cui curriculum dovrà essere sottoposto all'attenzione della competente Soprintendenza.*

- *Nell'area urbana esterna alle fasce e ai buffers di rispetto sopra individuati ogni intervento edilizio e infrastrutturale pubblico o di pubblica utilità e ogni lavorazione non superficiale che comporti scavo e/o movimento terra sono soggetti alla normativa prevista dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016, pertanto devono essere sottoposti a parere preventivo obbligatorio e vincolante della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, la quale si riserva di prescrivere eventuali indagini puntuali o in estensione, saggi archeologici stratigrafici e/o assistenze scientifiche qualificate in corso d'opera, che saranno a carico della committenza e andranno eseguite con metodologia scientifica da professionisti archeologi, in possesso di Laure e Specializzazione/Dottorato in Archeologia, che abbiano maturato esperienza su cantieri di scavo archeologico, il cui curriculum dovrà essere sottoposto all'attenzione della competente Soprintendenza*

13. *Altri elementi di interesse storico testimoniale.* Si tratta di quei manufatti che conservano un valore storico-artistico o storico testimoniale e che risultano situati prevalentemente nel territorio extraurbano. Per essi, pur non essendo sottoposti al regime di tutela ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, le presenti norme prevedono interventi specifici di salvaguardia che coincidono con quelli di cui al comma 2 dell'art. 17. La tipologia di tali manufatti, anche se non rappresentati nelle tavole di piano, è la seguente:

- lavatoi, abbeveratoi, pozzi, forni esterni realizzati secondo le tecnologie e materiali tradizionali;
- tabernacoli;
- muretti di sostegno in pietra;
- sculture, rilievi, edicole, affreschi, ecc;
- case rurali tradizionali che abbiano conservato la tipologia rurale storica e le rispettive tecnologie e componenti architettoniche testimoniali (cornicioni, romanelle, portali, ecc);
- ville e giardini;
- chiese minori e cappelle;
- casolari tipici;
- torri e mura di fortificazioni;
- nuclei e borghi rurali;
- palazzi e case padronali;
- torri colombaie;
- mulini e altri manufatti produttivi tipici della tradizione rurale;

## **PARTE TERZA - DISCIPLINA DEI SISTEMI E SOTTO-SISTEMI TERRITORIALI E DELLE RELATIVE COMPONENTI**

TITOLO V – EQUIVALENZA DEGLI AMBITI DEL PIANO STRUTTURALE CON LE ZONE OMOGENEE DI CUI AL D.I. 1444/1968

### **Art. 20 - Equivalenza degli ambiti del piano strutturale con le zone omogenee di cui al D.I. 1444/1968**

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del D.I. 1444/1968, valgono le seguenti equivalenze:

- Insediamenti di impianto storico= zone A;
- Ambiti urbani con tessuti parzialmente compiuti da consolidare = zone B sature o zone di B di completamento secondo le determinazioni dei "piani operativi";
- Ambiti urbani da consolidare e riqualificare e contesti di riammagliamento e potenziale integrazione = zone C di ristrutturazione urbanistica, secondo le determinazioni dei piani operativi;
- Sedi di attività artigianali e di servizi esistenti; Attrezzature private edificate di rango locale; Aree di attività estrattiva; Impianti esistenti di distribuzione carburanti = zone D esistenti di intervento diretto;

- Aree PIP in corso di realizzazione e/o di completamento = zone D disciplinate da piano di settore o da piano urbanistico esecutivo;
- Ambito di potenziale integrazione o nuovo insediamento di servizi alla collettività ed al turismo = zone D di nuovo insediamento attuabili mediante PUA;
- Spazi naturali e seminaturali; Zona di salvaguardia paesaggistico-ambientale dei centri e dei nuclei abitati; Ambiti agricoli pedecollinari e di pianura; Ambito di valorizzazione dell'area fluviale = E
- Ambito di potenziale insediamento di servizi alla Collettività (parcheggi ed area Camper); Potenziale contesto per parco urbano; Potenziale contesto per integrazioni di attrezzature sportive comunali; Cimitero; Impianti tecnologici e speciali = zone F;
- Attrezzature pubbliche edificate di rango locale; Attrezzature pubbliche a verde e per lo sport di rango locale; Parcheggi pubblici = zone G.

## TITOLO VI - SISTEMA NATURALISTICO E AMBIENTALE E DELLO SPAZIO RURALE APERTO

### **Art. 21 - Articolazione del sistema naturalistico e ambientale e dello spazio rurale aperto**

1. Il sistema naturalistico e ambientale e dello spazio rurale aperto comprende le parti di territorio connotate dalla presenza di risorse di elevato valore ecologico ed ambientale e quelle con prevalente utilizzazione agricola e forestale.

2. Le disposizioni delle presenti norme sono finalizzate a garantire:

- la tutela dell'integrità del valore ecologico e paesaggistico degli spazi aperti naturali e seminaturali;
- la salvaguardia della qualità delle acque, degli alvei e delle fasce di contesto dei corpi idrici superficiali;
- la tutela e la valorizzazione delle emergenze geologiche;
- la salvaguardia e la valorizzazione produttiva degli spazi rurali aperti e delle relative matrici ambientali e paesaggistiche;
- la rinaturalizzazione e/o riqualificazione di elementi ed aree di potenziale interesse ambientale.

### **Art. 22 - Spazi naturali e semi-naturali**

1. Gli spazi naturali e seminaturali sono costituiti dai territori caratterizzati dalla prevalente presenza - desunta dalla carta dell'uso agroforestale del suolo - di boschi, pascoli con arbusteti, prati con alberi e arbusti, vegetazione ripariale.

2. I fattori che concorrono alla definizione della struttura ambientale e paesaggistica sono identificati nei caratteri e nelle relazioni delle componenti geomorfologiche, vegetazionali e percettive.

3. La disciplina strutturale definisce per gli spazi naturali e seminaturali finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica, di protezione idrogeologica, di funzione ecologica e climatica, di fruizione turistica compatibile, di funzione produttiva silvo-pastorale.

4. Le Tavole Ps. 2, Ps 2.1 e Ps 2.2 "Disciplina strutturale" identificano gli spazi naturali e seminaturali e gli usi consentiti che sono quelli scientifici, silvo-pastorali, escursionistici, agrituristici e le aree agricole limitatamente a quelle intercluse esistenti.

5. Gli usi agricoli sono ammessi esclusivamente sulle aree già sistemate a tali fini, con divieto assoluto di interventi di disboscamento o di messa a coltura di aree a macchia o in altro assetto naturale.

6. Attività e destinazioni eventualmente diverse da quelle di cui al comma 4 legittimamente esistenti alla data di adozione del PUC sono consentite purché non pregiudichino la salvaguardia della qualità ecologica degli spazi naturali e seminaturali.

7. È in ogni caso esclusa la permanenza di attività produttive, eventualmente in atto, insalubri o nocive ai sensi della vigente normativa, che vanno pertanto delocalizzate.

8. In tali ambiti sono sempre ammissibili destinazioni agrituristiche dei manufatti edilizi esistenti; Per le costruzioni esistenti, legittimamente realizzate o legittimate a seguito di rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della vigente legislazione in materia di condono edilizio, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1 lett. a), b), e c), del DPR 380/2001 e s.m.i.

9. Gli spazi naturali e seminaturali sono da considerare aree non trasformabili ai fini insediativi ed infrastrutturali nelle quali sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi:

- opere funzionali alla mitigazione del rischio idrogeologico;
- interventi di recupero ambientale e di restauro naturalistico finalizzati al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati;
- interventi di manutenzione e gestione della copertura vegetazionale;
- adeguamento o ripristino dei sentieri pedonali esistenti con tecniche di ingegneria naturalistica;

- sistemazione di stradette forestali, escludendo l'impiego di asfalti e bitumi, sulla base di progetti dettagliati redatti nelle scale adeguate;
  - installazione temporanea di teleferiche ed impianti per il taglio ed il trasporto dei prodotti silvo-colturali e dei materiali necessari alle attività forestali ed agricole;
  - rifacimento dei muri di recinzione o di contenimento obbligatoriamente con pietra locale;
  - realizzazione di impianti tecnologici per pubblica utilità previsti da piani e programmi sovraordinati di cui siano documentate la necessità e l'impossibilità di una localizzazione alternativa;
10. È vietata la realizzazione dei seguenti interventi:
- modificazione del suolo (fatta eccezione per le normali attività di aratura, zappatura o sistemazione idraulica superficiale nelle aree già coltivate) ed ogni altro intervento che possa pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica;
  - rimboschimenti con specie esotiche;
  - apertura di cave;
  - realizzazione di discariche e di impianti di trattamento dei rifiuti;
  - nuova edificazione, consentendosi la sola realizzazione di pertinenze agricole esclusivamente nelle porzioni di territorio attualmente utilizzate per attività agricole, secondo i parametri di cui al successivo artt. 25, 26 e 27

### **Art. 23 - Zona di salvaguardia del contesto paesaggistico-ambientale dei centri e dei nuclei abitati**

1. L'“Area di salvaguardia del contesto paesaggistico-ambientale dei centri e dei nuclei abitati”, delimitata nella tavola “Disciplina strutturale”, è volta a tutelare il contesto paesaggistico-ambientale dei centri e dei nuclei abitati e le relative visuali panoramiche, preservando i residui caratteri del paesaggio storico testimoniale degli insediamenti e qualificando le relazioni tra gli abitati ed il contesto ambientale.

2. Nelle aree sono presenti prevalentemente spazi agricoli (colture estensive, piccole zone con oliveti) ed in alcuni casi zone con vegetazione seminaturale ( macchie e prati con alberi e arbusti) per le quali quando non diversamente disciplinate nel presente articolo, valgono le corrispondenti norme cui si rimanda.

3. Nell'area sono vietati:

- la realizzazione di nuovi volumi edilizi;
- la riduzione delle superfici attualmente coperte da vegetazione naturale e seminaturale.

4. Sono consentiti:

- la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica;
- la realizzazione di interventi di difesa e ripristino ambientale in presenza di alterazioni o manomissioni di origine antropica;
- il recupero di strutture esistenti con le tipologie originarie;
- per l'edilizia esistente legittimamente autorizzata o condonata, la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione, di demolizione e ricostruzione senza incrementi di volume;
- la sistemazione ed il recupero dei sentieri esistenti;
- l'apertura e la sistemazione delle piste forestali strettamente necessarie alla gestione della vegetazione esistente;
- la realizzazione di infrastrutture tecnologiche strettamente necessarie nel rispetto delle caratteristiche del contesto paesaggistico, in particolare delle visuali prospettive che interessano gli abitati di impianto storico, e della salvaguardia delle risorse naturali. I progetti di tali opere devono documentare dettagliatamente la necessità delle opere stesse e la insussistenza di alternative, nonché dimostrare di non produrre impatti negativi.

5. Sono ammessi i seguenti usi:

- attività silvo-colturali;
- fruizione naturalistica, comprendente l'insieme di attività di fruizione dell'ambiente a fini scientifici, didattici e ricreativi, compatibili con le finalità di tutela paesaggistica e naturalistica;

### **Art. 24 - Corsi d'acqua e relative fasce di tutela**

1. Nei sistemi fluviali e nelle fasce latitanti comprensive delle formazioni riparie sono vietati:

a) interventi che comportino la cementificazione degli alvei e delle sponde e l'eliminazione della vegetazione riparia nonché ogni altra opera che non sia prevista da progetti di interventi di difesa dell'equilibrio idrogeologico;

b) opere di rimboschimento con specie non autoctone;

c) prelievi di sabbia in mancanza di specifici progetti che ne documentino la compatibilità e la possibilità di rigenerazione.

2. Sono consentiti gli interventi volti al mantenimento e al miglioramento della vegetazione naturale degli alvei e delle sponde.

**Art. 25 - Salvaguardia e valorizzazione degli spazi rurali aperti e delle relative matrici ambientali e paesaggistiche**

1. Il PUC individua gli spazi rurali aperti quali ambiti in cui si praticano in maniera permanente le attività agricole e mira a tutelarne e qualificarne i valori produttivi, ambientali e paesaggistici che costituiscono importanti componenti strutturali del territorio, disciplinandone l'uso in coerenza con gli indirizzi e le direttive del PTCP e delle Linee guida del paesaggio del PTR.

Sulla base delle indicazioni del PTCP, del PTR e delle risultanze degli studi agronomici effettuati alla scala comunale nell'ambito della redazione del PUC, la disciplina strutturale articola il territorio rurale aperto nelle seguenti due tipologie:

- Ambiti agricoli pedecollinari e di pianura;
- Ambito di valorizzazione dell'area fluviale.

2. Il Puc prevede che l'edificabilità del territorio rurale e aperto sia strettamente funzionale all'attività agricola multifunzionale, come definita dall'articolo 2 della legge regionale 6 novembre 2008, n. 15, "Disciplina per l'attività di agriturismo", e che sia esercitata da imprenditori agricoli professionali definiti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura") e nel rispetto del principio del previo riuso dei manufatti esistenti.

3. L'edificabilità rurale comprende:

- manufatti a uso abitativo per gli addetti all'agricoltura;
- annessi agricoli;
- annessi relativi alle attività agrituristiche e agricole multifunzionali.

4. Il Puc subordina la nuova edificabilità del territorio rurale e aperto, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, alle disposizioni di un piano di sviluppo aziendale (Psa).

5. Il Puc, relativamente al patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale e aperto, prevede per gli edifici di cui all'art. 19 comma 13 esclusivamente interventi di restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione. Gli interventi di demolizione con ricostruzione sono consentiti esclusivamente per edifici legittimamente costruiti o regolarmente condonati di cui sia documentata l'utilizzazione per la conduzione agricola del fondo, restando definitivamente vincolati a tale destinazione d'uso con obbligo di trascrizione del vincolo a favore del Comune presso la Conservatoria Immobiliare.

6. Il Puc prevede che la nuova edificazione di manufatti a uso abitativo, ove consentita, avvenga a condizione che, nell'insieme dei fondi rustici dell'azienda agricola interessata, la somma delle superfici fondiari mantenute in produzione, anche secondo diverse qualità colturali, consenta l'edificazione di unità a uso abitativo ciascuna per una superficie lorda di pavimento (SL) non inferiore a 160 metri quadrati, in base agli indici di utilizzazione fondiaria rapportati alle qualità delle singole colture, indicati negli articoli del relativo sottosistema del territorio rurale di cui ai successivi artt. 26 e 27.

7. Il Psa, di cui al precedente comma 4, obbligatorio per l'imprenditore agricolo professionale, contiene:

- la descrizione della situazione attuale dell'azienda;
- la descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e/o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la gestione degli elementi di naturalità e biodiversità (boschi aziendali, filari arborei, siepi, alberi isolati), delle consociazioni tradizionali, delle sistemazioni agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti), anche con riferimento al Codice di buona pratica agricola e alle misure silvoambientali e agroambientali contenuti nel piano di sviluppo rurale;
- la descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro agricolo degli aventi titolo, nonché all'adeguamento delle strutture produttive;
- l'individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei relativi fondi collegati agli stessi;
- la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso.

8. L'approvazione del Psa, da parte del Comune, costituisce condizione preliminare per il rilascio del permesso di costruzione.

9. La realizzazione del Psa è garantita da una apposita convenzione, da registrare e trascrivere a spese e a cura del richiedente, che stabilisca in particolare l'obbligo per il richiedente:

- di effettuare gli interventi previsti dal piano di sviluppo aziendale, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;
- di non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di 20 anni;
- di non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare, per almeno 20 anni dall'ultimazione della costruzione;
- di non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le stesse;

- di rimuovere gli annessi agricoli al termine della validità del piano di sviluppo aziendale, in mancanza di sue proroghe o dell'inserimento degli annessi in un nuovo piano di sviluppo aziendale.
10. In assenza di Psa, la realizzazione di annessi agricoli, se non diversamente disposto dalle norme specifiche di ciascuna articolazione del territorio rurale e aperto, avvenga nel rispetto delle seguenti superfici massime, detratte le superfici esistenti:
- 20 mq/ha per i primi 3 ettari di superficie fondiaria mantenuta in produzione;
  - 10 mq/ha per gli ulteriori 3 ettari di superficie fondiaria mantenuta in produzione;
  - 5 mq/ha per gli ulteriori ettari di superficie fondiaria mantenuta in produzione.
11. La nuova edificazione e la riedificazione di serre fisse, cioè a ciclo ininterrotto, ovvero con ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità, avvenga con estensione non superiore al 60 per cento della superficie agricola totale (Sat).
12. La necessità di annessi agricoli in quantità maggiori di quelle indicate al comma 10 sia dimostrata da un piano di sviluppo aziendale (Psa) di cui ai commi precedenti.
13. Gli annessi relativi alle attività agrituristiche, da parte di imprenditori agricoli professionali, siano consentiti con riferimento al numero massimo di 20 posti letto per esercizio, nel rispetto di ogni altra norma vigente in materia.
14. È consentita la permanenza di attività e manufatti con destinazione diversa da quelle consentite dalle presenti norme di attuazione nelle aree agricole se legittimamente autorizzate/costruite o regolarmente condonate.
15. E' consentita la realizzazione, secondo le procedure previste, sugli edifici residenziali esistenti di proprietà di imprenditori agricoli professionali, sia degli interventi di cui al comma 5 sia di interventi di nuova edificazione per un adeguamento igienico-funzionale nel rispetto dell'incremento di superficie utile netta (SU) pari al 15% di quella esistente fino ad un valore massimo di 50,00 mq concesso una sola volta per la stessa unità abitativa con vincolo di non ampliabilità ulteriore a favore del Comune trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. I volumi derivanti da detti ampliamenti non potranno superare in altezza i volumi esistenti e dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme sulle distanze da confini e strade di cui ai punti successivi nonché di criteri di tutela ambientale (rispetto dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno etc.);
16. Nel territorio rurale aperto sono sempre consentiti:
- gli interventi funzionali alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;
  - la realizzazione – con esclusione di asfalti, bitumi e simili – della viabilità interpodereale indispensabile, secondo progetti dettagliati e redatti nelle scale adeguate;
  - la protezione fisica e la tutela, anche attraverso le opportune attività di controllo ecologico e sanitario, dei pozzi che attingono alle falde idriche superficiali e profonde;
  - la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;
  - la realizzazione di impianti tecnologici per pubblica utilità.

#### **Art. 26 - Ambiti agricoli pedecollinari e di pianura**

1. Essi coincidono con gli ambiti extra-urbani ad utilizzazione agricola, caratterizzati dalla presenza di seminativi semplici e arborati, frutteti, vigneti e aree orticole che restano destinati all'attività agricola ed agrituristiche.

Questi ambiti comprendono le pianure pedecollinari e quelle collinari nelle quali la multifunzionalità agricola è principalmente imperniata sulla funzione produttiva e di presidio agricolo. In queste aree l'obiettivo delle politiche rurali è sostenere un mosaico di aziende agricole, orientate a produzioni di filiera corta, con il ricorso a tecniche produttive sostenibili. Le politiche territoriali del Puc sono orientate al contenimento dei consumi di suolo e dei processi di frammentazione dello spazio rurale a opera della maglia infrastrutturale.

2. Negli Ambiti agricoli pedecollinari e di pianura il PUC riconosce come componenti strutturali e come fattori caratterizzanti:

- la presenza prevalente di edificazione di tipo rurale;
- il ruolo di aree di mediazione tra le aree collinari prevalentemente naturali e le aree urbanizzate;
- il valore agronomico-produttivo del paesaggio rurale aperto e della sua salvaguardia;
- il ruolo prevalente di riserva per il riequilibrio ecologico dell'intero territorio.

3. Gli obiettivi progettuali prioritari sono rappresentati da:

- la salvaguardia, la valorizzazione e il corretto utilizzo delle aree agricole esistenti;
- la riduzione dei fattori di instabilità idrogeologica;
- la conservazione ed il rafforzamento della capacità delle terre di sostenere i processi produttivi agricoli e zootecnici, mantenendo una elevata qualità delle matrici ambientali: acqua, aria, suoli;

- potenziamento degli elementi di diversità culturale e biologica delle aree agricole (filari arborei, alberi isolati, boschetti aziendali, lembi di vegetazione seminaturale associati ai corsi d'acqua minori) mediante il ricorso alle misure contenute nel piano di sviluppo rurale;
- mantenere e recuperare le opere e gli schemi di bonifica, che rappresentano nel loro complesso una capillare infrastrutturazione multifunzionale (idraulica, naturalistica, ambientale) a servizio del territorio, con riferimento alle canalizzazioni, agli impianti di sollevamento, alle opere di adduzione e distribuzione, ai borghi ed alle masserie, agli elementi tradizionali di perimetrazione delle unità colturali (filari arborei).
- la tutela delle potenzialità colturali e delle unità produttive, favorendo le esigenze economiche e sociali dei lavoratori agricoli e delle imprese agricole.

4. Il Puc, in coerenza al PTCP, prevede che la nuova edificazione di manufatti a uso abitativo avvenga a condizione che, nell'insieme dei fondi rustici dell'azienda agricola interessata, la somma delle superfici fondiari mantenute in produzione, anche secondo diverse qualità colturali, consenta l'edificazione di unità a uso abitativo ciascuna per una superficie lorda (SL) di pavimento non inferiore a 160 metri quadrati, in base agli indici di utilizzazione fondiaria rapportati alle qualità delle singole colture, indicati nella tabella sottostante.

Qualità di coltura	Indice di utilizzazione fondiaria [mq/ha]
Colture ortofloricole protette	160,0
Colture orticole di pieno campo, tabacco	53,3
Frutteti	40,0
Vigneti	32,0
Oliveti	26,7
Castagneti da frutto	22,9
Mais	20,0
Cereali, foraggere avvicendate	16,0
Bosco, pascolo, pascolo cespugliato e arborato	5,3

Il PUC relativamente alla possibilità di realizzare nuovi manufatti a uso abitativo ricadenti in questo ambito prevede i seguenti parametri edilizi:

- Max 2 piani;
- Altezza massima di 7 mt alla gronda con possibilità di copertura a tetto e altezza al colmo non superiore a m 9

5. Il PUC prevede che la realizzazione di nuove pertinenze rurali rigorosamente connesse con la conduzione dei fondi, avvenga nel rispetto delle seguenti condizioni da documentare alla presentazione della domanda autorizzativa:

- presentazione del PSA come stabilito dal comma 4 dell'art. 25;
- il richiedente, imprenditore agricolo professionale, deve condurre direttamente il fondo;
- non devono sussistere alternative di recupero e riuso di edifici esistenti;
- le nuove pertinenze rurali devono essere rigorosamente rapportate alle comprovate esigenze produttive;
- la nuova realizzazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:
  - lotto minimo 10.000 mq (considerabile unitario se diviso solo da una strada esistente o di progetto, anche mediante l'accorpamento e asservimento di fondi non contigui ma compresi nella stessa zona urbanistica e ricadenti nell'ambito del territorio comunale);
  - indice di edificabilità fondiaria pari a 0,05 mc/mq;
  - altezza massima: 7 metri alla gronda-, con possibilità di copertura a tetto e altezza al colmo non superiore a 9 metri;

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologia edilizia, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta e disomogenea rispetto alla abitazione e non debbono essere dotate di impianti ed accessori di tipo residenziale (cucina, bagno/i etc.), potendosi consentire esclusivamente un locale igienico commisurato alla presenza soltanto di wc, lavabo e doccia; inoltre, se realizzate al di sotto o in aderenza al volume della abitazione, non debbono presentare passaggi interni di collegamento con l'abitazione stessa.

6. Negli Ambiti agricoli pedecollinari e di pianura sono inoltre ammissibili:

- l'ampliamento delle aree scoperte delle attrezzature pubbliche e private sportive e/o ricreative eventualmente già esistenti secondo i seguenti parametri:
  - ampliamento delle superfici attrezzate scoperte non superiore al 50% delle esistenti;

- ampliamento delle superfici impermeabilizzate complessive (inclusi quindi eventuali interventi di ripermabilizzazione) non superiore al 15%;
- la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;
- la realizzazione di spazi non edificati dedicati al gioco libero;
- la realizzazione di impianti tecnologici per pubblica utilità;
- la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere. Occorre in ogni caso rispettare i parametri, le prescrizioni e gli indirizzi di cui alle LL.RR. n. 8/95 e 7/96.

7. Negli Ambiti agricoli pedecollinari e di pianura vanno osservati i seguenti ed ulteriori parametri ed indici urbanistici:

- Distanza minima dai confini = 10 ml
- Distanza minima da altri edifici = 10
- Distanza minima dalle strade in coerenza a quanto stabilito dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.

#### **Art. 27 - Ambito di valorizzazione dell'area fluviale**

1. L'Ambito di Valorizzazione dell'area fluviale comprende gli spazi agricoli di pertinenza del corso d'acqua del Fiume Volturno caratterizzati da un più elevato rischio idraulico secondo la pianificazione di bacino vigente. In queste aree la multifunzionalità agricola è orientata a fini produttivi, alla tutela delle acque, alla mitigazione del rischio idraulico, alla conservazione dei frammenti di habitat ripariali. Queste aree costituiscono i principali corridoi di collegamento ecologico-funzionale della rete ecologica provinciale. In quest'area, che risulta interessata da pericoli di esondazione del fiume (come riportato nella carta del rischio idraulico), nei periodi invernali, si registra la presenza di acque superficiali stagnanti.

2. In questa parte del territorio il Puc salvaguarda:

- l'integrità fisica degli elementi morfologici costitutivi (alveo, sponde ed aree ripariali, isole fluviali, aree golenali, paleoalvei, meandri abbandonati).
- le formazioni naturali e seminaturali presenti e gli elementi diffusi di diversità biologica (siepi, filari arborei, alberi isolati);
- la condizione di apertura (openess) del paesaggio rurale.

3. Il PUC promuove:

- il recupero naturalistico e ambientale dei tratti dei corsi d'acqua interessati da processi di degrado con il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica (Dpgr 574/2002);
- il rafforzamento degli elementi di diversità culturale e biologica delle aree agricole (filari arborei, alberi isolati, lembi di vegetazione seminaturale associati ai corsi d'acqua minori) mediante il ricorso alle misure contenute nel piano di sviluppo rurale;
- la tutela e il recupero funzionale delle opere e degli schemi di bonifica, che rappresentano nel loro complesso una capillare infrastrutturazione multifunzionale (idraulica, naturalistica, ambientale) a servizio del territorio, con riferimento alle canalizzazioni, alle opere di adduzione e distribuzione, ai borghi ed alle masserie, agli elementi tradizionali di perimetrazione delle unità colturali (filari arborei);
- l'inserimento ambientale delle nuove opere, edificazioni, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali in posizione marginale, e comunque in modo da assicurare la continuità longitudinale delle funzioni ecologiche e idrologiche;
- la bonifica dei siti inquinati finalizzata al recupero multifunzionale, al restauro ambientale, paesaggistico e naturalistico, con la possibilità di destinare le aree alla ricreazione, al tempo libero, allo sport, ad attività culturali, alla vita all'aria aperta, alle colture bioenergetiche e nofood, alla forestazione urbana;
- gli interventi di fruizione naturalistica e sportiva dei corpi d'acqua e dei relativi alvei, nel rispetto delle tutele e delle condizioni di cui all' art. 18 ed al comma 2 dell' art. 19.

4. Gli obiettivi progettuali prioritari strutturali di questo ambito sono rappresentati da:

- valorizzazione delle aree agricole esistenti
- riduzione dei rischi idrogeologici e idraulici
- salvaguardia e valorizzazione dell'area come habitat di flora e fauna caratteristica

5. Per questo ambito sono consentiti usi agricoli, agrituristici ed escursionistici.

6. L' ambito di valorizzazione dell'area fluviale è considerato area di potenziale trasformabilità sostenibile. Si ritengono ammissibili:

- interventi funzionali alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;
- la realizzazione della viabilità interpodereale indispensabile, secondo progetti dettagliati e redatti nelle scale adeguate;
- interventi per la salvaguardia delle condizioni complessive di equilibrio ambientale ;

- il miglioramento della fruibilità dell'area.
- interventi di cui all'art. 3, comma 1 lett. a), b), e c), del DPR 380/2001 e s.m.i per gli immobili esistenti da destinare ad attività agrituristiche e ricettive. Tali interventi sono consentiti a condizione che gli stessi non costituiscano:
  - significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d'invaso;
  - impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio idraulico;
- manutenzione ordinaria straordinaria ristrutturazione e risanamento conservativo degli edifici esistenti;
- interventi edilizi di demolizione con ricostruzione a parità di volume;
- adeguamento e ripristino dei sentieri o realizzazione di viabilità interpodereale senza l'impiego di pavimentazioni in asfalto

7. Il Puc prevede che la edificazione di ciascuna nuova abitazione rurale sia ammissibile a condizione che, nell'insieme dei fondi rustici dell'azienda agricola interessata, la somma delle superfici fondiari mantenute in produzione, anche secondo diverse qualità colturali, consenta l'edificazione di ogni unità a uso abitativo con una superficie lorda (SL) di pavimento non inferiore a 160 metri quadrati, in base agli indici di utilizzazione fondiaria indicati nella seguente tabella:

Qualità di coltura	Indice di utilizzazione fondiaria [mq/ha]
Colture ortofloricole protette	160,0
Colture orticole di pieno campo, tabacco	53,3
Frutteti	40,0
Vigneti	32,0
Oliveti	26,7
Castagneti da frutto	22,9
Mais	20,0
Cereali, foraggere avvicendate	16,0
Bosco, pascolo, pascolo cespugliato e arborato	5,3

Il PUC relativamente alla possibilità di realizzare nuovi manufatti a uso abitativo ricadenti in questo ambito prevede i seguenti parametri edilizi:

- Max 2 piani;
- Altezza massima di 7 mt alla gronda con possibilità di copertura a tetto e altezza al colmo non superiore a m 9

8. Il PUC prevede che la realizzazione di nuove pertinenze rurali rigorosamente connesse con la conduzione dei fondi, avvenga nel rispetto delle seguenti condizioni da documentare alla presentazione della domanda autorizzativa:

- presentazione del PSA come stabilito dal comma 4 dell'art. 25;
- il richiedente, imprenditore agricolo professionale, deve condurre direttamente il fondo;
- non devono sussistere alternative di recupero e riuso di edifici esistenti;
- le nuove pertinenze rurali devono essere rigorosamente rapportate alle comprovate esigenze produttive;
- la nuova realizzazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:
  - lotto minimo 10.000 mq (considerabile unitario se diviso solo da una strada esistente o di progetto anche mediante l'accorpamento e asservimento di fondi non contigui ma compresi nella stessa zona urbanistica e ricadenti nell'ambito del territorio comunale);
  - indice di edificabilità fondiaria pari a 0,05 mc/mq;
  - altezza massima: 7 m alla gronda, con possibilità di copertura a tetto e altezza al colmo non superiore a m 9;

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologia edilizia, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta e disomogenea rispetto alla abitazione e non debbono essere dotate di impianti ed accessori di tipo residenziale (cucina, bagno/i etc.), potendosi consentire esclusivamente un locale igienico commisurato alla presenza soltanto di wc, lavabo e doccia; inoltre, se realizzate al di sotto o in aderenza al volume della abitazione, non debbono presentare passaggi interni di collegamento con l'abitazione stessa.

9. Negli Ambiti agricoli fluviali e di pianura vanno osservati i seguenti ed ulteriori parametri ed indici urbanistici:

- Distanza minima dai confini = 10 ml
- Distanza minima da altri edifici = 10 ml
- Distanza minima dalle strade in coerenza a quanto stabilito dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.

## TITOLO VI - SISTEMA INSEDIATIVO

### **Art. 28 - Tutela e valorizzazione compatibile delle componenti storico-culturali**

Il PUC assume come scelta strategica fondamentale la tutela e la valorizzazione compatibile con la loro conservazione di tutti gli elementi insediativi, infrastrutturali o paesaggistici di interesse storico-culturale.

### **Art. 29 - Insediamenti di impianto storico**

1. L'ambito comprende le aree prevalentemente edificate frutto di una stratificazione edilizia sui tessuti di antico impianto che hanno mantenuto la riconoscibilità della struttura insediativa e dei processi di formazione, nonché le aree che ne costituiscono l'intorno di integrazione storico, ambientale e paesaggistica. Esso pertanto comprende gli spazi ineditificati e la rete viaria interna ai tessuti e può includere anche edifici di recente costruzione realizzati all'interno o ai margini degli insediamenti storici.
2. Di tale ambiti il PUC prevede la conservazione e la riqualificazione architettonica, funzionale, sociale nella salvaguardia e tutela dei caratteri tipo-morfologici.
3. Nell'ambito il PUC riconosce come componenti strutturali e come fattori caratterizzanti:
  - l'organizzazione degli impianti urbanistici con particolare riferimento alle strade e alle piazze;
  - i caratteri tipo-morfologici originari degli edifici e dei relativi spazi di pertinenza;
  - la connotazione prevalentemente residenziale con episodi di complessità funzionale.
4. Gli obiettivi progettuali prioritari sono rappresentati da:
  - la valorizzazione e il recupero dei caratteri tipo-morfologici e la tutela della loro specifica identità storico-culturale e testimoniale;
  - la riqualificazione degli spazi pubblici percorribili con eventuali integrazioni pedonali e/o ciclabili;
  - la promozione dell'incremento di complessità funzionale attraverso la destinazione a servizi privati degli spazi inutilizzati o sottoutilizzati.
5. Per questo ambito, la disciplina strutturale attraverso la Tav. Ps 2.3 denominata “ *Allegato alla tavola di disciplina strutturale, Insediamenti di impianto storico - interventi ammessi*” prevede un'ulteriore articolazione in:
  - **sottambito A1** : *Edifici o parti di essi e complessi notificati e vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004 (ex legge n. 1089/39)* per il quale sono previste le seguenti prescrizioni:
    - In tale sottoambito, in coerenza con quanto disposto dall'art. 17 delle presenti norme, si ammettono esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro, previa approvazione dei progetti da parte della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali e previo rilascio di Concessione Edilizia, a titolo gratuito.
    - I progetti saranno corredati da un preciso rilievo dello stato di fatto e da un'attenta analisi storico-critica degli immobili oggetto dell'intervento e del contesto, nonché da un'adeguata documentazione fotografica.
  - **sottambito A2**: *Edifici e complessi di interesse tipologico e ambientale* per il quale sono previste le seguenti prescrizioni:
    - In tale sottoambito si ammettono interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con il mantenimento dei collegamenti verticali ed orizzontali che determinano il carattere tipologico dell'edificio, dei passi e delle dimensioni delle bucaure, dei prospetti, delle coperture, delle quote di imposta dei solai e degli androni di ingresso.
    - La ricostruzione di parti crollate e comunque costituenti il complesso originario è ammessa nel rispetto dell'area di sedime, delle superfici utili, dei volumi e delle altezze massime preesistenti, così come risultante da adeguata documentazione allegata al progetto unitario.
    - Può essere inoltre ammessa l'utilizzazione dei sottotetti a fini abitativi, purché essi abbiano altezza minima non inferiore a m 1,40 ed altezza media non inferiore a m 2,20. A tale fine sono ammesse le opere di collegamento verticale necessarie ed è ammesso l'abbassamento della quota d'imposta dell'ultimo solaio, sempreché esso non sia voltato, affrescato o decorato e comunque al di sopra dell'architrave dell'ultima finestra dell'ultimo piano.

- Non sono ammesse alterazioni del manto di copertura, salvo la realizzazione di finestre in falda limitatamente a quelle che prospettano all'interno e che non modificano il profilo delle coperture originarie.
- **sottambito A3** : *Edifici e complessi di recente formazione che in gran parte risultano avulsi per tipologia e materiali al contesto storico in cui ricadono. Per questo sottambito sono previste le seguenti prescrizioni:*
- In tale sottoambito si ammettono interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia nel rispetto dei fili e delle altezze esistenti. E' consentita la demolizione e la ricostruzione nel rispetto degli allineamenti stradali, nei limiti dei volumi, delle superfici utili e delle altezze massime esistenti.
  - La ricostruzione di parti crollate e comunque costituenti il complesso originario è ammessa nel rispetto dell'area di sedime, delle superfici utili, dei volumi e delle altezze massime preesistenti, così come risultante da adeguata documentazione allegata al progetto unitario.

Per le aree di pertinenza e giardini esistenti nei tessuti storici e consolidati è prescritta la tutela dello stato di fatto. Tuttavia, nei casi di demolizione e ricostruzione, si può prevedere una diversa utilizzazione delle aree, sempre nel rispetto degli allineamenti stradali e nei limiti dei volumi e delle altezze massime preesistenti. E' comunque vietato il taglio degli alberi e la pavimentazione dei giardini. Sono ammessi interventi di riqualificazione dei cortili e delle pertinenze degli edifici mediante l'uso di materiali tradizionali.

6. Il RUEC conterrà ulteriori "Raccomandazioni per gli interventi edilizi riguardanti gli insediamenti di impianto storico".

7. Nell'ambito sono ammessi i cambi di destinazione d'uso, ferma restando la verifica delle dotazioni minime di spazi pubblici e di uso pubblico, determinati sulla base dei carichi urbanistici (CU) connessi ai nuovi usi scelti fra quelli consentiti, che sono:

- residenze ordinarie e speciali (case albergo, comunità etc.);
- garage individuali o depositi in locali a piano terra;
- attrezzature e servizi sociali di proprietà e gestione pubblica;
- associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose ed assistenziali;
- ristoranti, trattorie, bar, locali di ritrovo;
- attività artigianali con esclusione – previo parere della competente ASL – delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza per la produzione di fumi, vapori, odori e/o rumori di I e II classe, ai sensi del D.M. 05-09-94;
- attrezzature private a carattere religioso, culturale o ricreativo;;
- esercizi di vicinato con divieto di esercizio di medie e grandi strutture di vendita e di esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti;
- sale di riunione e di spettacolo;
- uffici privati e studi professionali;
- alberghi e pensioni;
- servizi sociali di proprietà e/o gestione privata.

7. Non è ammessa la realizzazione di autorimesse pertinenziali ai sensi della legge 122/89 nel sottosuolo di spazi scoperti pubblici o privati.

8. La tavola Ps.2.3, redatta attraverso le analisi condotte nella tav. A04 del preliminare di PUC e denominata "Caratteristiche e condizioni del patrimonio edilizio", si configura, in coerenza con quanto riportato nelle tavole Tav Ps1, Ps2.1 e Tav. Ps.2, come un'ulteriore esplicitazione grafica delle norme che regolano gli interventi ammissibili per questo ambito .

8.bis. Per i sottoambiti A1 e A2 deve essere previsto quanto segue (Parere Soprintendenza del 04/07/2018):

- *obbligo della conservazione degli elementi tipologici della tradizione costruttiva locale (archi, volte, scale esterne, solai in legno), dei paramenti murari a vista, dei portali, delle cornici e decorazioni in pietra;*
- *il divieto di intonaci plastici, privilegiando intonaci tradizionali e tinte a base di calce;*
- *obbligo di utilizzare coppi e canali per la manutenzione e ricomposizione dei manti di copertura;*
- *divieto di posa in opera di infissi in alluminio, di avvolgibili, di pluviali e canali di plastica sui fronti esterni.*

**Art. 30 - Edilizia rurale di interesse storico-testimoniale**

1. Per i manufatti di cui al comma 13 dell'art. 19 delle presenti NTA (edifici rurali, i mulini, le edicole o altri manufatti antichi presenti nel territorio extraurbano), ancorché parzialmente alterati o non integri, sono ammissibili solo interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, risanamento conservativo o restauro. Sugli spazi scoperti di immediata pertinenza sono prescritti interventi di sistemazione con tecniche di ingegneria naturalistica. È ammessa la utilizzazione a fini residenziali, turistici o socioculturali senza alterazioni dei caratteri distributivi tradizionali.

2. Per l'edilizia rurale di interesse storico-testimoniale deve essere previsto quanto segue (Parere Soprintendenza del 04/07/2018):

- *obbligo della conservazione degli elementi tipologici della tradizione costruttiva locale (archi, volte, scale esterne, solai in legno), dei paramenti murari a vista, dei portali, delle cornici e decorazioni in pietra;*
- *il divieto di intonaci p0lastici, privilegiando intonaci tradizionali e tinte a base di calce;*
- *obbligo di utilizzare coppi e canali per la manutenzione e ricomposizione dei manti di copertura;*
- *divieto di posa in opera di infissi in alluminio, di avvolgibili, di pluviali e canali di plastica sui fronti esterni.*

**Art. 31 - Riqualficazione, consolidamento ed integrazione delle aree insediative di recente formazione**

1. La disciplina strutturale del PUC articola le aree insediative di recente formazione in rapporto al contesto (urbano o rurale), al grado di compiutezza dell'assetto urbanistico, alle destinazioni prevalenti esistenti e di progetto, alla previsione di interventi di trasformazione. Per ciascuna tipologia il PUC detta prescrizioni per le trasformazioni da realizzare con intervento diretto, direttive per i piani operativi e direttive e prescrizioni per gli interventi da realizzare attraverso PUA.

2. Gli obiettivi e le strategie per tutte le aree insediative di recente formazione fanno riferimento in maniera specifica all'obiettivo generale *di Promuovere la qualità e l'integrazione spaziale e funzionale del sistema insediativo*, e sono formulate in coerenza con il principio del contenimento del consumo di suolo al fine del:

- rafforzamento delle relazioni tra i centri e nuclei storici e le nuove zone residenziali ad esso prossime;
- miglioramento della qualità urbanistica degli insediamenti residenziali recenti e rafforzamento delle reciproche relazioni;
- riqualficazione urbanistica e valorizzazione sostenibile dei nuclei residenziali del territorio extraurbano;
- promozione dell'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico e idrico;
- adeguata valutazione delle esigenze abitative e di servizi della comunità locale;
- sviluppo delle attività turistiche connesse alla fruizione culturale e ambientale.

3. In particolare, di seguito si richiamano i principali criteri su cui dovranno basarsi le azioni di riqualficazione e trasformazione:

- miglioramento della forma urbana dei centri e nuclei abitati con un'azione di ricucitura che, nel rispetto degli elementi più qualificanti dei tessuti urbani adiacenti, degli assetti vegetazionali, geomorfologici e dei valori visuali, utilizzando i lotti liberi interclusi, leghi organicamente le varie parti e funzioni dell'abitato, affidando il ruolo di connettivo fondamentale agli spazi pubblici percorribili (piazze, strade, percorsi pedonali, verde pubblico) opportunamente configurati ed attrezzati, prevedendo spazi e calibrati volumi privati residenziali o destinati a servizi urbani ed attività terziarie, anche in rapporto alle funzioni pubbliche superiori presenti nel comune;
- riuso delle aree e degli edifici dismessi o inutilizzati, ove possibile, come opzione prioritaria per il soddisfacimento delle esigenze insediative;
- realizzazione della nuova edificazione, per quanto possibile, in aree contigue ai tessuti insediativi esistenti, già infrastrutturate;
- promozione di processi e procedure finalizzati a qualificare sotto il profilo morfologico, architettonico ed ambientale la progettazione e la realizzazione degli interventi pubblici e privati;
- miglioramento dei paesaggi urbani e rurali;
- regolamentazione degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico e privato in modo da conseguire adeguati risparmi e autosufficienze energetici e idrici;
- sistemazione degli spazi scoperti di pertinenza degli edifici prevedendo adeguate quote di aree a verde e, per la viabilità pedonale e di servizio, pavimentazioni con materiali drenanti;
- sistemazione delle aree di parcheggio a raso con alberature e con pavimentazioni drenanti;
- realizzazione di fasce alberate lungo le strade di maggior traffico;
- realizzazione di strade e piazze pubbliche con modalità costruttive e materiali che riducano l'impermeabilizzazione del suolo e consentano l'infiltrazione delle acque nel suolo previa filtratura;

- soddisfazione dei fabbisogni abitativi e di attrezzature pubbliche nonché di servizi privati di interesse collettivo, favorendone la migliore fruizione funzionale e spaziale;
  - verifica della compatibilità, sotto il profilo del rischio di inquinamento atmosferico ed acustico, delle attività produttive presenti nei tessuti residenziali, prevedendo, nei “piani operativi”, norme incentivanti il trasferimento delle attività incompatibili nelle aree per gli insediamenti produttivi;
  - integrazione dei nuovi interventi di edificazione con il tessuto urbano esistente, contribuendo a migliorarne l'identità spaziale e funzionale in particolare attraverso la creazione di luoghi centrali riconoscibili dalla comunità locale.
4. La disciplina strutturale articola le aree insediative di recente formazione nei seguenti ambiti:
- Ambiti urbani con tessuti parzialmente compiuti da consolidare;
  - Ambiti urbani da consolidare e riqualificare e contesti di riaménagement e potenziale integrazione;
  - Ambito di potenziale integrazione o nuovo insediamento di servizi alla collettività ed al turismo;
  - Ambito di potenziale insediamento di servizi alla collettività (parcheggi ed area Camper)
  - Potenziale contesto per parco urbano;
  - Potenziale contesto per integrazioni di attrezzature sportive comunali.
  - Edifici dismessi o inutilizzati.

### **Art. 32 - Ambiti urbani con tessuti parzialmente compiuti da consolidare**

1. Comprendono gli ambiti urbani totalmente o parzialmente edificati generalmente con continuità e caratterizzati dalla prevalente funzione residenziale con la presenza di servizi. L'impianto urbanistico, tuttavia, anche nelle zone prevalentemente sature, presenta una carente organizzazione nel rapporto tra spazi edificati e trama viaria che incide negativamente sul potenziale ruolo strutturante, sotto il profilo sia morfologico che funzionale, del sistema degli spazi pubblici. In tali ambiti i “piani operativi” potranno individuare e disciplinare interventi complessi da attuare mediante PUA ovvero delimitare e disciplinare per il completamento in regime di intervento diretto sub-ambiti con la presenza di lotti liberi rispondenti ai parametri per le zone B del Decreto Interministeriale 1444/1968.

2. Negli “Ambiti urbani con tessuti parzialmente compiuti da consolidare” sono ammesse le seguenti destinazioni:

- residenze;
- garage individuali o depositi di materiali che non siano fonte di pericolo per la collettività;
- autorimesse e garage non pertinenti;
- servizi pubblici, anche gestiti in concessione da privati o soggetti misti;
- uffici pubblici;
- associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose ed assistenziali;
- ristoranti, trattorie, bar, locali di ritrovo;
- attività artigianali con esclusione – previo parere della competente ASL – delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza per la produzione di fumi, vapori, odori e/o rumori;
- attrezzature a carattere religioso;
- commercio al dettaglio;
- sale di riunione e di spettacolo;
- uffici privati e studi professionali;
- alberghi e pensioni;
- servizi sanitari, assistenziali, sociali, culturali di proprietà e gestione privata.

Sono consentite, con la esclusione di attività produttive insalubri e nocive di I e II classe, ai sensi del D.M. 05-09-94, destinazioni diverse in edifici di cui sia documentata l'esistenza legittima alla data di adozione del PUC (ovvero esplicitamente previste in progetti in corso di esecuzione – nel periodo di validità degli atti – secondo autorizzazioni o concessioni legittimamente rilasciate).

3. Negli “Ambiti urbani con tessuti parzialmente compiuti da consolidare” sono consentiti i seguenti interventi:

- il mutamento di destinazione d'uso dell'edilizia esistente, senza incrementi volumetrici, nell'ambito delle categorie di cui al punto precedente;
- manutenzione ordinaria;
- opere interne;
- manutenzione straordinaria;
- risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- riutilizzazione residenziale dei sottotetti esistenti secondo criteri e parametri della legge regionale 15/2000 adeguati dalla Finanziaria regionale del 2013 che ha modificato i limiti dimensionali per il recupero abitativo del sottotetto (altezza media interna minima di 2,20 m e altezza minima alla parete di 1,40 m);

- demolizione anche con ricostruzione, ed eventualmente con variazione della destinazione d'uso consentita solo per i piani terra, nel rispetto del limite della cubatura esistente;
  - interventi di miglioramento ed integrazione della rete dei percorsi carrabili e pedonali;
  - nuova edificazione.
4. È prescritta la riqualificazione dei giardini e degli orti, con l'obbligo di conservazione, nelle aree scoperte private di pertinenza degli edifici esistenti, delle alberature esistenti: a tal fine non è consentita la realizzazione di parcheggi interrati sottostanti aree verdi se la copertura del terreno al di sopra del solaio di calpestio risulti di spessore insufficiente alla permanenza della vegetazione esistente, e comunque inferiore a ml 3,00 in caso di presenza di alberi o a ml 1,00 in caso di presenza di soli arbusti.
5. Negli *Ambiti urbani con tessuti parzialmente compiuti da consolidare* i "piani operativi" – quando ne ricorrano le condizioni – possono individuare sub-ambiti, eventualmente aggregati a subambiti individuati negli *Ambiti* di cui al successivo articolo, che complessivamente rispondendo ai requisiti per le zone B del D.I. 1444/1968 possano dar luogo a zone edificate di completamento nei cui lotti inediti siano ammissibili interventi di nuova edificazione residenziale nel rispetto dei seguenti parametri: Indice di edificabilità fondiaria (IF) non superiore a 2 mc/mq, H max non superiore a m 10, 50 Superficie coperta (SC) non superiore 40% della superficie fondiaria; superficie minima permeabile (SP) 40% della superficie scoperta.

### **Art. 33 - Ambiti urbani da consolidare e riqualificare e contesti di riaménagement e potenziale integrazione**

1. Comprendono aree adiacenti o prossime ai centri e nuclei urbani che richiedono estesi interventi di riorganizzazione ed integrazione territoriale che favoriscano la ricucitura dei tessuti, il miglioramento della qualità dello spazio urbano ed un'equilibrata diffusione di servizi, nonché un migliore inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale. Il PUC include in tali ambiti:

- le aree in cui la compresenza di zone edificate e di ampi spazi liberi determina complessivamente un assetto spaziale frammentato ed incompiuto, in gran parte carente di servizi;
- le aree del nucleo di San Marco con impianto urbanistico ed edilizio non compiuto;
- l'area a nord del nucleo di Maranise in cui la le condizioni morfologiche, l'assenza di vulnerabilità geologiche e le potenzialità del sito ha determinato le condizioni per una rifunzionalizzazione ed riqualificazione complessiva.

2. I Pua individuano negli ambiti urbani da consolidare e riqualificare e contesti di riaménagement e potenziale integrazione, i lotti già edificati o parzialmente edificati e quelli già asserviti all'edificato esistente, che rispondano ai requisiti per le zone B del DI 1444/68, per i quali siano ammissibili gli interventi di edificazione secondo i parametri di cui all'art. 32.

3. Negli "Ambiti urbani da consolidare e riqualificare e contesti di potenziale integrazione e riaménagement" sono consentite le destinazioni indicate al comma 2 del precedente articolo 32.

### ~~**Art. 34 – Ambito di potenziale integrazione o nuovo insediamento di servizi alla collettività ed al turismo**~~ ( in seguito alla manifestazione di interesse del Comune trasformata in zona agricola come da parere della Provincia det. n. 13 / W / a del 17.01.1019)

~~1. L'ambito, già parzialmente occupato da alcuni edifici, è situato in una posizione ambientale strategica tra il nucleo urbano di Morrone e quello di Maranise. Per tale area, che risulta servita dalla Strada Provinciale SP 78, il PUC, nel quadro della strategia di valorizzazione del contesto attraverso un'offerta di servizi alla collettività, al turismo ed alle imprese che soddisfi anche domande non locali, riconosce le potenzialità per l'insediamento di servizi alla collettività ed al turismo.~~

~~2. Il "piano operativo" definisce in dettaglio gli interventi realizzabili nell'ambito specificando le destinazioni ammissibili. Gli interventi saranno attuati attraverso la redazione ed approvazione di un PUA. Sono consentiti:~~

- ~~▪ interventi di nuova edificazione per l'insediamento di servizi alla collettività ed al turismo;~~
- ~~▪ mutamenti di destinazione d'uso dell'edilizia esistente per l'insediamento di servizi alla collettività ed al turismo.~~

~~3. Nelle more del PUA, sugli edifici legittimamente esistenti o regolarmente condonati sono ammesse le seguenti categorie di opere edilizie:~~

- ~~▪ manutenzione ordinaria;~~
- ~~▪ opere interne;~~
- ~~▪ manutenzione straordinaria;~~
- ~~▪ risanamento conservativo;~~
- ~~▪ ristrutturazione edilizia.~~

~~I Pua individuano negli ambiti urbani da consolidare e riqualificare e contesti di riaménagement e potenziale integrazione, i lotti già edificati o parzialmente edificati e quelli già asserviti all'edificato esistente,~~

~~che rispondano ai requisiti per le zone B del DI 1444/68, per i quali siano ammissibili gli interventi di edificazione secondo i parametri di cui all'art. 32~~

### **Art. 35 - Ambito di potenziale insediamento di servizi alla collettività (parcheggi pubblici e area Camper)**

1. L'ambito comprende un'area in un contesto di elevato interesse ambientale e paesaggistico e prossima al centro dell'abitato di Sasso.
2. Gli indirizzi strategici del PUC individuano l'area come potenziale ambito per la realizzazione di servizi alla collettività – Parcheggi pubblici e area Camper - che non richiedono un'ubicazione interna ai tessuti residenziali – che comporti interventi finalizzati alla sosta ed alla maggiore fruizione e accessibilità di questa parte del territorio.
3. Il piano operativo definisce in dettaglio destinazioni ed interventi da attuare attraverso PUA, che comunque non dovranno compromettere l'integrità dei valori ambientali e paesaggistici del contesto.

### **Art. 36 - Potenziale contesto per parco urbano**

1. L'ambito è costituito da due aree ben distinte:
  - a) da un'area ineditata pubblica compresa tra il margine orientale del nucleo urbano di Arbusti e quello occidentale di Buonomini (l'ubicazione e le caratteristiche dell'area la rendono idonea ad un uso ricreativo connesso alla fruizione ambientale, per un'utenza anche sovralocale).
  - b) da un'area libera contigua al nucleo urbano di Cisterna (estremo occidentale). Essa è prossima al Centro per gli anziani ed ai parcheggi pubblici (quest'ultimi ricadenti nel territorio comunale di Pontelatone). L'ubicazione e le caratteristiche dell'area la rendono idonea ad un uso ricreativo di tipo urbano (verde per il tempo libero) connesso alla fruizione delle altre attrezzature presenti nel contesto.
2. Il "piano operativo" definisce la tipologia di parco e gli interventi da realizzare, previa formazione di un PUA, in rapporto alle attività da ospitare che potranno riguardare attività ludico-sportiva (modello "parco avventura") e laboratori didattici inerenti ai temi ambientali (in particolare per l'area di cui alla lett. a del precedente comma). Gli interventi dovranno garantire la conservazione delle specie arboree presenti nell'area e non dovranno compromettere l'assetto morfologico ed idrogeologico del suolo.
3. Nell'ambito potranno essere realizzati, utilizzando materiali e tecnologie coerenti con il contesto:
  - un manufatto atto ad ospitare i servizi minimi quali accoglienza, informazione, servizi igienici, servizi di primo soccorso, da ubicare esclusivamente nelle aree che non siano classificate nella tavola della Disciplina strutturale come ad inedificabilità condizionata di 1° tipo;
  - le strutture necessarie alle attività del parco;
  - aree di parcheggio e la viabilità carrabile strettamente necessaria all'accesso ad esse;
  - percorsi pedonali;
  - segnaletica;
  - elementi minimi di arredo quali panchine, cestini per i rifiuti, fontanelle idropotabili;
  - eventuali opere necessarie al consolidamento dell'assetto idrogeologico.

### **Art. 37 - Potenziale contesto per integrazioni di attrezzature sportive comunali**

1. L'ambito è costituito da un'area ineditata situata tra il margine occidentale e meridionale del dell'attuale Campo sportivo di San Marco  
L'ubicazione e le caratteristiche dell'area la rendono idonea ad un'integrazione delle attuali attività sportive presenti. Tale integrazione ha l'obiettivo di rafforzare, anche per un'utenza di tipo sovralocale, la funzione di questo polo sportivo.
2. Il "piano operativo" definisce la tipologia di questa attrezzatura e gli interventi da realizzare, previa formazione di un PUA. Gli interventi dovranno garantire la conservazione delle specie arboree presenti nell'area e non dovranno compromettere l'assetto morfologico ed idrogeologico del suolo.
3. Nell'ambito saranno realizzati, utilizzando materiali e tecnologie coerenti con il contesto:
  - le strutture necessarie alle attività sportive;
  - aree di parcheggio;
  - elementi minimi di arredo quali panchine, cestini per i rifiuti, fontanelle idropotabili.

### **Art. 38 - Sistema delle attrezzature pubbliche**

Il sistema delle attrezzature pubbliche esistenti comprende spazi pubblici e di uso pubblico, edificati o sistemati a verde e/o impianti sportivi scoperti, di rango locale. Entreranno a far parte del sistema anche gli spazi pubblici e di uso pubblico che verranno realizzati in attuazione del PUC dalle pubbliche amministrazioni o dai privati nell'ambito delle apposite convenzioni.

La gestione delle attrezzature pubbliche di parcheggio o per lo sport o socio-culturali possono essere affidate in gestione a soggetti privati previa stipula di apposita convenzione che garantisca pienamente il carattere collettivo egualitario dei servizi offerti a fronte di tariffe d'uso di tipo sociale.

**Art. 39 - Attrezzature pubbliche edificate di rango locale**

1. Comprendono le aree occupate da attrezzature pubbliche e di uso pubblico di livello locale (scuole materne e dell'obbligo, ambulatori, consultori, sedi amministrative comunali, chiese parrocchiali etc.).
2. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e variazione di destinazione d'uso nell'ambito di quelle pubbliche o di interesse pubblico.
3. Quando specifiche aree siano state già oggetto di progetti pubblici approvati – ovvero approvati nel piano triennale e annuale delle opere pubbliche – in data anteriore a quella di adozione del presente PUC si intende recepita nel PUC, per le destinazioni specifiche, l'impostazione urbanistica dei citati progetti pubblici approvati.
4. Qualora un'attrezzatura esistente comunale sia già dismessa in via definitiva o lo divenga anche dopo l'adozione o l'approvazione del presente PUC, l'Amministrazione comunale potrà, senza necessità di varianti allo strumento urbanistico generale:
  - conferire ad essa una diversa destinazione pubblica;
  - darla in locazione per destinazioni private compatibili, ad esempio, del terziario urbano o anche per attività produttive ad alta tecnologia ecocompatibili.

Nel caso, invece, che l'Amministrazione comunale intenda inserirla in un piano di alienazione, dovrà contestualmente provvedere a modificare il "piano strutturale" del PUC determinando la/e nuova/e destinazione/i privata/e compatibili. In caso di dismissione di un'attrezzatura pubblica di proprietà di un Ente diverso dal Comune, il cambio di destinazione ad abitazioni è ammesso in vista di un provvedimento di alienazione.

**Art. 40 - Attrezzature pubbliche a verde e per lo sport di rango locale**

1. Sono le aree occupate da giardini o parchi di quartiere o impianti sportivi pubblici esistenti.
2. Negli spazi pubblici esistenti è obbligatoria la manutenzione, oltre che delle pavimentazioni e delle opere d'arte, anche degli impianti arborei ed arbustivi.
3. In ciascuno dei giardini pubblici e parchi di quartiere è ammessa la realizzazione – con esclusione di modifiche dell'andamento naturale del suolo per un'altezza superiore a 1,00 ml – di impianti smontabili per la vendita di generi di ristoro, bevande etc. e di piccoli impianti scoperti di gioco per bambini, la cui gestione può essere anche concessa – mediante apposita convenzione – a soggetti privati con l'obbligo di includere tra le contropartite anche la manutenzione e la gestione sociale di quote proporzionali di parco pubblico.
4. In caso di impianti sportivi pubblici o convenzionati è consentita la realizzazione di spogliatoi, servizi, tribunette ecc. nel limite massimo di copertura del 20% dell'area.

**Art. 41 - Parcheggi pubblici**

1. Comprendono le aree utilizzate o destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico.
2. È opportuno risistemare dette aree entro due anni dall'approvazione del PUC con la realizzazione di pavimentazioni drenanti del tipo indicato nel Documento di lavoro dei Servizi della Commissione Europea (Bruxelles, 15.05.2012) SWD (2012) 101 final/2 – Allegato 5, piantumando inoltre in testa agli stalli o fra coppie di essi opportune alberature idonee per tipologia di ramificazione e fogliame, per assenza di resine o frutti zuccherini, per scarsa attrattività nei confronti dell'avifauna.
3. In caso di parcheggi di proprietà privata, è prescritta la stipula di una convenzione con il Comune sia per garantire tariffazioni idonee alla funzione pubblica sia per disciplinare la ripartizione di oneri e profitti.

**Art. 42 - Attrezzature e servizi privati**

1. Comprendono aree utilizzate per attività e servizi privati di tipo sportivo e ricreativo.
2. Le sedi attrezzate/edificate sulla base di legittimi atti abilitativi comunali si intendono confermate nel PUC con le attuali destinazioni, fermo restando l'obbligo di rispettare i criteri che il PUC definisce per la tutela dei caratteri paesaggistici dei contesti in caso di interventi edilizi. Sono ammessi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia a parità di volume e di sagome, con l'obbligo di incrementare di almeno il 20% le superfici scoperte permeabili. Sono altresì ammessi gli ampliamenti, con altezza massima pari a quella preesistente, collegati con nuove normative di settore ovvero prescritti dalle condizioni progettuali di finanziamenti pubblici. In caso di insufficiente disponibilità di suolo all'interno degli ambiti di cui al presente articolo, le attività esistenti che si svolgano in sedi legittimamente attrezzate o edificate ovvero regolarmente condonate possono utilizzare, per attrezzature sportive scoperte, anche suoli adiacenti di proprietà, se ricadenti in ambito agricolo pedecollinare e di pianura.

TITOLO VII - SISTEMA DELLA MOBILITÀ, DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA PRODUZIONE

**Art. 43 - Sistema della mobilità**

Il sistema della mobilità comprende le strade pubbliche urbane, le strade extraurbane pubbliche e consortili ed i percorsi pedonali.

**Art. 44 - Viabilità carrabile di progetto**

1. Nelle tavole del “piano strutturale” del PUC sono indicati gli interventi di costruzione di nuove strade. Detti interventi, che nel “piano strutturale” hanno un carattere di direttiva, si attuano in conseguenza dell’inclusione nel “piano operativo” del PUC mediante specifici progetti esecutivi di iniziativa pubblica debitamente approvati e finanziati o, nel caso ricadano all’interno di aree di trasformabilità, attraverso piani attuativi che possono eventualmente proporre soluzioni di tracciato parzialmente differenti, purché motivate da esigenze di migliore fruibilità degli spazi pubblici e di sicurezza e funzionalità della rete stradale.

2. Fino alla realizzazione delle infrastrutture viarie, sono ammessi la prosecuzione delle attività coltivatrici o delle altre utilizzazioni legittimamente in atto nonché interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo degli edifici e degli altri manufatti esistenti, delle infrastrutture tecnologiche a rete, delle opere di difesa del suolo e simili.

**Art. 45 - Percorsi pedonali di progetto**

1. Nelle tavole del “piano strutturale” del PUC sono indicati gli interventi di sistemazione di percorsi pedonali esistenti o di costruzione di nuovi che, integrando la rete dei percorsi stradali o riservati ai pedoni, accorceranno alcuni itinerari, di particolare interesse sociale in quanto agevolano il collegamento da quartieri residenziali al centro urbano, alle scuole ed altre attrezzature di interesse collettivo.

2. Gli interventi saranno eseguiti mediante progetti pubblici regolarmente approvati e finanziati ovvero mediante accordi convenzionali con le proprietà interessate.

**Art. 46 - Consolidamento, riqualificazione e integrazione del sistema della produzione**

Il PUC promuove il consolidamento, la riqualificazione e l’integrazione del sistema produttivo artigianale, manifatturiero e terziario.

**Art. 47 - Aree PIP in corso di realizzazione e di completamento**

Nell’ambito del Piano di insediamenti produttivi sono tuttora in corso il completamento delle opere di urbanizzazione. Per tali area, attualmente solo parzialmente occupate, il PUC recepisce le disposizioni del PIP vigente. I “piani operativi” potranno individuare interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’ambito definendone opportune modalità attuative e gestionali.

**Art. 48 - Sedi di attività artigianali e di servizi esistenti**

1. Comprendono i manufatti esistenti e le relative aree di pertinenza totalmente o prevalentemente utilizzati per attività commerciali, attività artigianali, attività alberghiere, attività ristorative, altre attività economiche e produttive.

2. Per le attività produttive presenti in contesti residenziali, le destinazioni in atto vanno verificate e confermate se sussistono – sulla base di appositi studi redatti a cura dei soggetti interessati e valutati dai competenti Uffici comunali (UTC, Ambiente e sanità, Polizia locale etc.), con l’eventuale supporto della ASL e dei VVFF – le condizioni di compatibilità urbana sotto il profilo diretto o indiretto del rumore, degli inquinamenti, del traffico. In caso di diniego della conferma è obbligatoria la presentazione entro sei mesi di un progetto di adeguamento secondo le prescrizioni comunali.

3. Fatte salve più specifiche disposizioni dei “piani operativi”, sugli edifici con utilizzazioni confermate e su quelli in contesto extraurbano sono ammessi, in regime di intervento diretto (mediante Scia o permesso di costruire nel rispetto delle norme del PUC e del RUEC), interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, ivi inclusa la possibilità di realizzazione di sopalature per una superficie non superiore al 30% di quella utile del locale, ferme restando le norme sulle altezze libere interne e previa valutazione della ASL delle condizioni igieniche delle utilizzazioni specifiche di progetto.

4. Sugli edifici produttivi legittimamente realizzati o condonati in contesti extraurbani sono anche ammissibili interventi di nuova edificazione per ampliamento entro il limite del 50% della superficie coperta complessiva (edificato esistente e ampliamento).

5. I progetti relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e/o di ampliamento dovranno prevedere specifiche misure per conseguire l’autonomia o il risparmio energetico mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili nonché per il risparmio idrico.

**Art. 49 - Aree di attività estrattiva**

Le aree interessate da attività estrattiva possono essere coltivate fino allo scadere della specifica concessione o del suo eventuale rinnovo. Dopo la relativa scadenza – e nelle aree di cava già dismesse o

non più in esercizio – è obbligatoria la ricomposizione ambientale dei siti, prescritta dal Piano regionale dell'attività estrattiva (PRAE), da realizzare secondo i criteri, le metodologie e le tecniche esecutive definite dallo stesso PRAE che cita espressamente il Regolamento di ingegneria naturalistica approvato con D.G.R. n. 3417 del 12/02/2002, pubblicato nel B.U.R.C. speciale del 19/02/2002.

#### **Art. 50 - Impianti di distribuzione carburanti**

1. Comprendono le aree destinate a distributori di carburanti e stazioni di servizio esistenti o di progetto.
2. Per gli impianti privi di spazi destinati a servizi commerciali, a norma dell'art. 12 della LRC n.8 del 30/07/13 e dell'art. 13 del Regolamento Regionale n. 1 del 20/01/2012, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione anche con ricostruzione e nuova edificazione nel rispetto dei seguenti parametri:  
IT (indice di edificabilità territoriale) = 0,05 mq/mq; H.M. = 5 ml.
3. Per gli impianti dotati di spazi destinati o da destinare ad attività complementari o servizi integrativi la nuova edificazione è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri:  
IF (indice di edificabilità fondiaria) = 0,30 mq/mq; H.M. = 13,00 ml.
4. Non sono ammessi nuovi impianti negli ambiti A e B del PUC.
5. Ai fini delle distanze di sicurezza e della normativa di prevenzione degli incendi si applicano il DPR 340/2003 e i dd.mm. 3.4.2007 e 28.6. 2002.

#### **Art. 51 - Sistema delle infrastrutture**

1. Comprende le aree occupate da (o destinate a) sedi di servizi ed impianti generali e tecnologici di competenza di pubbliche amministrazioni o di soggetti gestori di pubblici servizi: serbatoi idrici, cabine per il metano, impianti di telecomunicazione, isole ecologiche, depuratori ecc. Eventuali diverse utilizzazioni in atto per effetto di atti contrattuali e abilitativi legittimi restano confermate.
2. Sugli edifici e le sistemazioni esterne sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, nuova edificazione per ampliamenti conseguenti a normative di settore, attrezzatura del territorio.
3. Il Piano si attua, per gli interventi sugli edifici e impianti esistenti, mediante intervento diretto e, per i nuovi impianti, secondo le disposizioni del "piano operativo" del PUC, mediante PUA o progetti pubblici specificamente approvati e finanziati; nelle more è consentita la eventuale prosecuzione dell'utilizzazione agricola dei terreni con divieto di modificazione edificatoria delle aree, ivi inclusa la realizzazione di serre, impianti di irrigazione, pertinenze agricole etc., mentre sui manufatti ed edifici eventualmente esistenti è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria; è ammissibile la manutenzione straordinaria subordinatamente alla assunzione unilaterale di un atto d'obbligo con il quale il richiedente si impegna a non richiedere in caso di esproprio il corrispondente incremento di valore dell'immobile.

### **PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE**

#### **TITOLO VIII – DIRETTIVE PER LA REDAZIONE DEI PIANI OPERATIVI**

#### **Art. 52 - Criteri di dimensionamento degli interventi edificatori**

1. Il "piano operativo" definisce gli interventi di trasformazione infrastrutturale e insediativa compatibili con le disposizioni del "piano strutturale" da eseguire nel successivo quinquennio. Detti interventi debbono risultare compatibili anche con il dimensionamento sostenibile delle trasformazioni effettuato secondo il seguente procedimento:
2. Il "piano operativo" deve essere corredato da una relazione tecnica (paragrafo 3 della Relazione del PUC che fornisce il dimensionamento operato in conformità e coerenza con le disposizioni dettate dal PTCP) che, in particolare, documenti gli andamenti demografici dell'ultimo decennio (popolazione residente anno per anno, saldi naturali e migratori annui, numero annuo dei nuclei familiari) effettuando congruenti proiezioni lineari decennali dei medesimi indicatori.
3. Il "piano operativo", di validità quinquennale, dimensionerà in modo argomentato gli interventi da esso disciplinati che costituiranno frazione del fabbisogno decennale calcolato. Il successivo "piano operativo", nella propria relazione tecnica, aggiornerà la stima decennale del fabbisogno residenziale a tal fine monitorando anche l'attuazione del "piano operativo" precedente.

#### **Art. 53 - Standard urbanistici**

1. Nella medesima relazione di cui al precedente articolo, il "piano operativo", in riferimento agli indicatori demografici ivi specificati, calolerà il fabbisogno decennale complessivo di spazi pubblici e di uso pubblico ex DI 1444/1968 come integrato dalla legislazione regionale. Tale fabbisogno (detratte le attrezzature e gli

spazi pubblici esistenti) deve risultare significativamente inferiore alla superficie delle aree classificate come trasformabili dalle disposizioni strutturali del PUC.

2. Il medesimo "piano operativo" indicherà le aliquote di tale fabbisogno che verranno soddisfatte dagli interventi da esso disciplinati, a tal fine applicando in ciascun ambito programmato gli standard minimi di legge incrementati del 20 % quale componente compensativa nell'ambito della perequazione urbanistica.

3. Il successivo "piano operativo" aggiornerà il calcolo del fabbisogno di spazi pubblici e di uso pubblico, a tal fine monitorando l'attuazione del "piano operativo" precedente.

#### **Art. 54 - Ambiti di intervento mediante PUA**

1. Negli articoli precedenti sono indicati gli Ambiti la cui trasformazione può avvenire attraverso piani urbanistici attuativi (PUA).

2. Le trasformazioni ammesse in detti ambiti di intervento devono comunque garantire la tutela delle risorse di interesse naturale e culturale secondo quanto stabilito dal Titolo II delle Norme del PUC.

3. La progettazione dei PUA deve essere corredata dalla verifica della zonizzazione acustica e dalla scheda per il Monitoraggio degli impatti.

4. Gli interventi sugli edifici esistenti e sugli spazi di pertinenza privata sono disciplinati anche dal RUEC, salvo eventuali specificazioni contenute nei PUA.

5. I piani attuativi possono:

- precisare il perimetro degli ambiti di intervento individuati nel "piano operativo", adeguandolo alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
- precisare i tracciati viari;
- modificare il perimetro degli ambiti di intervento in conseguenza di esigenze sopravvenute relative a ritrovamenti archeologici, modifica o imposizione di vincoli, problemi geologici;
- articolare l'ambito di intervento in più unità minime, in relazione alla programmazione temporale degli interventi;
- modificare la localizzazione degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e nel rispetto dei contenuti essenziali della morfologia progettuale.

6. L'adozione delle modifiche di cui al comma 5 deve essere motivata dal Comune al fine di dimostrare i miglioramenti conseguibili e in ogni caso l'assenza di incremento del carico urbanistico.

7. Prima dell'entrata in vigore dei piani attuativi previsti sono ammessi i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia, senza mutamenti dell'uso né del numero delle unità immobiliari;
- trasformazioni e piccoli impianti inerenti alle infrastrutture tecnologiche a rete, infrastrutture di difesa del suolo, canalizzazioni, opere di difesa idraulica, e simili;
- cambio di destinazione d'uso senza opere edilizie e nell'ambito delle destinazioni ammesse.

#### **Art. 55 - Disciplina della perequazione**

1. Le potenzialità di trasformazione edilizia e gli obblighi stabiliti dal PUC sono unitariamente conferiti all'insieme degli immobili compresi in ciascuno degli ambiti soggetti a piano attuativo, indipendentemente dalla collocazione prevista degli edifici, delle loro aree di pertinenza e delle aree da riservare per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

2. I proprietari di tali immobili sono tenuti a definire, mediante specifici accordi reciproci e successiva convenzione sottoscritta con il Comune, i criteri, le modalità ed i termini temporali con i quali soddisfare unitariamente agli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e alla cessione delle aree per le urbanizzazioni secondarie ed a garantire la perequazione dei benefici e degli oneri.

3. Non concorrono alla potenzialità di trasformazione edilizia le aree del sistema infrastrutturale esistente e le aree utilizzate per attività pubbliche esistenti ricadenti all'interno degli ambiti di intervento.

#### **Art. 56 - Comparti edificatori**

1. Le trasformazioni ammesse dal PUC e previste dai PUA possono essere realizzate mediante comparti edificatori, così come individuati dal PUC e dai PUA coerentemente con le Norme tecniche di attuazione del PUC ed il RUEC.

2. Il comparto è costituito da uno o più ambiti territoriali, edificati o non, e può essere individuato dal "piano operativo" del PUC o dai PUA, che indicano le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, i tipi di intervento, le funzioni urbane ammissibili, la volumetria complessiva realizzabile e le quote edificatorie attribuite ai proprietari degli immobili inclusi nel comparto, la quantità e la localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al Comune o ad altri soggetti pubblici per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e aree verdi.

3. Le quote edificatorie sono espresse in metri quadrati di superficie utile lorda o in metri cubi e sono ripartite tra i proprietari in proporzione alla frazione percentuale da ciascuno di essi detenuta del complessivo valore imponibile accertato per l'insieme di tutti gli immobili ricadenti nel comparto.

4. Successivamente alla data di approvazione del PUC, il Comune determina la quantità di quote edificatorie attribuite ai proprietari di immobili inclusi in ciascun comparto, nonché gli obblighi in favore del Comune o di altri soggetti pubblici funzionali all'attuazione del comparto stesso e ne dà comunicazione ai proprietari interessati.

Le quote edificatorie attribuite ai proprietari sono liberamente commerciabili ma non possono essere trasferite in altri comparti edificatori.

5. Se nel comparto sono inclusi immobili per i quali non risulta accertato il valore dell'imponibile, lo stesso è determinato dall'ufficio tecnico comunale sulla base dei valori accertati per altri immobili aventi caratteristiche analoghe.

6. Ferme restando le quote edificatorie attribuite ai proprietari di immobili, il "piano operativo" del PUC o i PUA definiscono le caratteristiche e il dimensionamento degli interventi edilizi funzionali alla realizzazione, nei comparti edificatori, di attrezzature e di altre opere di urbanizzazione primaria e secondaria coerentemente a quanto previsto dalle NTA e dal RUEC.

7. L'indice perequativo è attribuito a tutte le proprietà del comparto che concorrono pro-quota alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie e alla cessione delle aree per quelle secondarie nonché alla corresponsione degli oneri concessori nelle forme che saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Sotto il profilo dell'equità, indifferentemente rispetto alla finale destinazione pubblica o privata delle aree, a tutti i proprietari fondiari sono garantiti i rispettivi diritti edificatori che potranno integralmente esercitare sul terreno stesso di loro proprietà o su un altro destinato a edilizia privata in conformità con le disposizioni del "piano operativo" del PUC e con le soluzioni progettuali del PUA

8. La modalità di attuazione del principio della perequazione è il comparto continuo. Quando la superficie edificabile e la superficie oggetto di cessione sono contenute nella stessa area di trasformazione individuata nel "piano operativo" del PUC, la perequazione viene attuata secondo la rifusione fondiaria di comparto tipica della lottizzazione convenzionata. Il "piano operativo" del PUC, in caso di ambiti trasformabili eccessivamente piccoli o in relazione a diverse valutazioni di tipo gestionale, può individuare comparti discontinui su cui obbligatoriamente progettare ed attuare PUA unitari.

9. Sotto il profilo dell'efficacia, la perequazione consente all'Amministrazione Comunale di acquisire, in accordo con la proprietà e a titolo gratuito, i suoli necessari alla collettività o le aree meritevoli di tutela ambientale.

10. Qualora l'acquisizione di tali aree non venga ritenuta opportuna o possibile dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, può eccezionalmente disporre che, in luogo del conferimento (anche parziale) delle aree, venga corrisposta una somma calcolata sul valore degli immobili, tenendo conto del loro stato di fatto e di diritto, rispetto a quello di aree ricadenti nella stessa zona omogenea. L'intervento edilizio con monetizzazione degli standard potrà essere assentito, previo accertamento che nella zona di trasformazione di riferimento la riduzione degli standard non determini dotazione inferiore ai valori minimi per abitante fissati dalla normativa vigente e, in ogni caso, solo per interventi provenienti da pianificazioni e normative ordinarie, non derogatorie.

## ALLEGATO 1

### INDICI URBANISTICO-EDILIZI, CATEGORIE DI INTERVENTO E PARAMETRI AMBIENTALI

#### CAPO 1

##### Art. 1 – definizioni urbanistiche ed edilizie (all. B delibera di GR 287 del 23.05.2017)

Voci	Acronimo	Descrizione
------	----------	-------------

<b>1. Superficie territoriale</b>	<b>ST</b>	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
<b>2. Superficie fondiaria</b>	<b>SF</b>	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
<b>3. Indice di edificabilità territoriale</b>	<b>IT</b>	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.
<b>4. Indice di edificabilità fondiaria</b>	<b>IF</b>	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.
<b>5. Carico Urbanistico</b>	<b>CU</b>	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.
<b>6. Dotazioni Territoriali</b>	<b>DT</b>	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio- economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.
<b>7. Sedime</b>		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.
<b>8. Superficie coperta</b>	<b>SC</b>	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
<b>9. Superficie permeabile</b>	<b>SP</b>	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
<b>10. Indice di permeabilità</b>	<b>IPT/IPF</b>	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).
<b>11. Indice di copertura</b>	<b>IC</b>	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
<b>12. Superficie totale</b>	<b>ST</b>	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.
<b>13. Superficie lorda</b>	<b>SL</b>	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.
<b>14. Superficie utile</b>	<b>SU</b>	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

<b>15. Superficie accessoria</b>	<b>SA</b>	<p>Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.</p> <p>La superficie accessoria può ricomprendere per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i portici e le gallerie pedonali;</li> <li>b) i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;</li> <li>c) le tettoie con profondità superiore a 1,50 m;</li> <li>d) le tettoie aventi profondità inferiore a 1,50 m sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;</li> <li>e) le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;</li> <li>f) i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a 1,80 m, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;</li> <li>g) i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;</li> <li>h) spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;</li> <li>i) le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.</li> </ul>
<b>16. Superficie complessiva</b>	<b>SC</b>	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ( $SC=SU+60\% SA$ ).
<b>17. Superficie calpestabile</b>		Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.
<b>18. Sagoma</b>		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.
<b>19. Volume totale e volumetria complessiva</b>		Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
<b>20. Piano fuori terra</b>		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.
<b>21. Piano seminterrato</b>		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.
<b>22. Piano interrato</b>		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.
<b>23. Sottotetto</b>		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

<b>24.Soppalco</b>		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.
<b>25.Numero dei piani</b>		E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono anche parzialmente al computo della superficie lorda(SL).
<b>26.Altezza lorda</b>		Differenza tra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.
<b>27.Altezza del fronte</b>		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
<b>28.Altezza dell'edificio</b>		Altezza massima tra quella dei vari fronti.
<b>29.Altezza Utile</b>		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.
<b>30. Distanze</b>		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, etc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta, <b><i>misurata linearmente ed orizzontalmente</i></b> .
<b>31.Volume tecnico</b>		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico ecc.)
<b>32.Edificio</b>		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
<b>33. Edificio Unifamiliare</b>		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.
<b>34. Pertinenza</b>		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

<b>35. Balcone</b>		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.
<b>36. Ballatoio</b>		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.
<b>37. Loggia/Loggiato</b>		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
<b>38. Pensilina</b>		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.
<b>39. Portico/Porticato</b>		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.
<b>40. Terrazza</b>		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.
<b>41. Tettoia</b>		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.
<b>42. Veranda</b>		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

## CAPO 2

**Art. 1 – ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del terrotiro e attività edilizia (all. C delibera di GR 287 del 23.05.2017)**

<b>A</b>	<b>DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
	<b>A.1 Edilizia residenziale</b>
	<b>A.2 Edilizia non residenziale</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)</p>
<b>A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili</b>	
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)</p>
<b>A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali</b>	
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)</p>

<b>B.</b>	<b>REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE</b>
	<b>B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai</b>

	<p>DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).</p>
	<p>CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907</p>
	<p>D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.</p>
	<p>LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies</p>
	<p>LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)</p>
<p><b>B.2 Rispetti (<i>stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo</i>)</b></p>	
	<p><b>B.2.1 Fasce di rispetto stradali</b></p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28</p>
	<p>DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)</p>

	<p>DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.</p>
	<p><b>B.2.2 Rispetti ferroviari</b> (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60</p>
	<p><b>B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi</b></p>
	<p>REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715</p>
	<p><b>B.2.4 Rispetto cimiteriale</b></p>
	<p>REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166</p>
	<p>DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57</p>
	<p><b>B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)</b></p>
	<p>REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)</p>
	<p><b>B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)</b></p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163</p>
	<p><b>B.2.7. Fascia di rispetto dei depuratori</b></p>
	<p>DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4</p>

		<b>B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</b>
		LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)
		DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
		<b>B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti</b>
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).

	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
	<b>B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo</b>
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55
	<b>B.3 Servitù militari</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. ( <i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI ( <i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i> )
	DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)
	<b>B.4 Accessi stradali</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46

	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
	<b>B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
<b>B.6 Siti contaminati</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V “Bonifica di siti contaminati”
	DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)
<b>C.</b>	<b>VINCOLI E TUTELE</b>
	<b>C.1 Beni culturali</b> (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
	<b>C.2 Beni paesaggistici</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
	<b>C.3 Vincolo idrogeologico</b>

		REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
		REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5
<b>C.4 Vincolo idraulico</b>		
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115
		REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98
		REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)
		DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
<b>C.5 Aree naturali protette</b>		
		LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
<b>C.6 Siti della Rete Natura 2000</b>		
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)
<b>C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale</b>		
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda
<b>D.</b>	<b>NORMATIVA TECNICA</b>	
	<b>D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di</b>	

		DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII
		<b>D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica</b>
		ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 ( <i>Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone</i> ) Allegato A ( <i>classificazione sismica dei comuni italiani</i> )
		DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia )
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985
		<b>D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica</b>

	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
	<b>D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare Parte II, Capo III
	LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
	LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in secondo periodo
	DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)
	<b>D.5 Sicurezza degli impianti</b>
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)

		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
	<b>D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni</b>	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)
		DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)</p>
<b>D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto</b>	
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)</p>
<b>D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici</b>	
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)</p>

	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</p>
--	--

	<b>D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
	LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4
	<b>D.10 Produzione di materiali da scavo</b>
	DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis
	DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)
	<b>D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)</b>

	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
<b>D.12 Prevenzione inquinamento luminoso</b>	
	LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico)
<b>E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI</b>	
<b>E.1 Strutture commerciali</b>	
<b>E.2 Strutture ricettive</b>	
<b>E.3 Strutture per l'agriturismo</b>	
	LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5
<b>E.4 Impianti di distribuzione del carburante</b>	
<b>E.5 Sale cinematografiche</b>	
<b>E.6 Scuole e servizi educativi</b>	
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità

	didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
<b>E.7 Associazioni di promozione sociale</b>	
<b>E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.
	REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
	ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")

<b>E.9 Impianti sportivi</b>	
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)
	DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)
<b>E.10 Strutture Termali</b>	
<b>E.11 Strutture Sanitarie</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo8-ter(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)
<b>E.12 Strutture veterinarie</b>	